

***LO STADIO NELLE ESPERIENZE EUROPEE***

***TRA FANTASIE E REALTA'***

**A CURA DI ALFREDO PARISI**

**AGOSTO 2017**



## “Lo Stadio nelle esperienze europee: tra fantasie e realtà”

di Alfredo Parisi

Le parole del Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in una recente intervista a Tuttosport (6 luglio 2017), hanno posto in evidenza le linee guida di un modello societario vincente.

Linee guida sulle quali, chi scrive, si è a lungo soffermato negli anni (cfr. “Modelli di Impresa e di gestione”, Tempesta Editore, novembre 2014,) e che sono tipiche di una impresa di servizi.

Infatti, nel **Capitolo 4** del citato libro venivano evidenziati alcuni punti fermi:

- a) L'impresa sportiva come impresa di servizi è condizionata da principi gestionali propri di un mercato in cui le barriere all'entrata di un oligopolio, quale quello gestito dalla Lega Calcio, realizzano una distorsione del mercato, con il blocco di ogni tipo di innovazione e con aumento di costi sociali, spesso occulti;
- b) Impresa, tendenzialmente evolutiva, che pianifica e realizza il cambiamento del proprio profilo caratteristico e delle sue strutture;
- c) Impresa che lega la propria esistenza all'ambiente, cioè ai propri sostenitori, con l'efficacia e la capacità di coniugare il grado di risposta qualitativa degli output economici con quelli desiderati dal mercato.

Dunque, come affermato dal Presidente della Juventus, “*tre diversi aspetti chiave. L'organizzazione, la gestione dello stadio, i flussi legati alla parte commerciale ed al merchandising*”, ma, come si può vedere, tutti ruotanti intorno al vero fattore chiave, quale leva di successo: **il tifoso**; non solo in senso passionale, ma, come richiamato da Federsupporter nella Proposta di Disegno di Legge, integrativa del Codice del Consumo, presentata alla Camera nel novembre 2015, quale “**consumatore**”.

E questo anche se “*A nessuna industria televisiva sembra che interessi dei tifosi. Ma senza l'urlo e il movimento del pubblico, il calcio sarebbe uno 0. Il calcio è una sorta di passione. Sarà sempre così. Senza la passione il calcio è morto: restano solo 22 uomini che corrono su un prato e danno calci ad una palla. Proprio una gran cagata. E' la tifoseria che fa diventare il calcio una cosa importante*”.(così in “*I Ribelli degli Stadi*”, di Pierluigi Spagnolo, pag.245, Edizioni Odoja, 2017).

Ed ancora *"Il tifo è senso di appartenenza, sentimento incrollabile, fede assoluta, quasi una religione... Il calcio prima di essere spettacolo, prima di essere gioco, prima di essere sport è (o per essere più precisi: era) un rito collettivo. Una liturgia. Era l'ultimo spazio rimasto al sacro in una società che sotto la spinta della razionalizzazione economica si è completamente secolarizzata"* (così, P.Spagnolo, op.cit.)

Infatti, così prosegue, il Presidente Agnelli nella sua intervista, *"il nostro sarà un modo diverso di porsi verso il consumatore bianconero"*.

Una visione che pone al centro proprio coloro che finanziano la società con la propria propensione al consumo del prodotto bianconero, in tutte le sue espressioni: dal merchandising, alla ristorazione, all'albergo, alla scuola, alla disponibilità di centri medici dedicati, allargando il ventaglio di coloro che seguono il club: dai tifosi bianconeri ai simpatizzanti.

Non è un caso che coloro che seguono il Club in Italia siano oltre 14 milioni e nel mondo superano i 350 milioni.

Una vera e propria filosofia imprenditoriale e di marketing **"glocal"**, sulla scia dell'esperienza del Barcellona: l'esaltazione del "prodotto Juventus" in Italia e nel mondo.

In questa ottica deve inquadrarsi il recente accordo di partnership con **Allianz Italia e Lagardere Sports**, detentrici dei diritti di "naming" dell'impianto che si chiamerà **"Allianz Stadium Torino"** e che, fino al **2023**, permetterà al Club di incassare oltre 75 milioni di euro e, soprattutto, entrerà a far parte di quella che è chiamata l'**Allianz Family of Stadium** (Monaco, Sydney, Londra, Nizza, San Paolo, Vienna).

Ecco, quindi, il veicolo più adatto per la strategia "glocal" sopra richiamata.


Ma, nell'ambito di questa filosofia imprenditoriale, mi voglio soffermare sul tema stadio, non solo inteso come **"casa"** dei tifosi, prima ancora che della Società, ma come veicolo di crescita sociale e sportiva, cercando di fornire una prima informazione su ciò che, attualmente, il sistema calcio in Italia sta offrendo, ma, soprattutto, guardando al futuro, come i classici modelli dell'impiantistica sportiva siano, ormai, all'estero, già superati.

Del resto, lo stesso Ministro dell'Interno, Sen. Marco Minniti, nell'ambito di una recentissima rivisitazione del rapporto club/tifosi, le cui linee guida sono illustrate nel **Protocollo d'Intesa** (ved. Allegato) tra tutte le componenti del mondo del calcio (FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti,

Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Arbitri) e le Istituzioni statali e pubbliche (Ministero Interno, Ministero dello Sport, CONI), ha indicato, quale obiettivo di breve termine, "il recupero della dimensione del calcio, il ritorno delle famiglie allo stadio, il contenimento dei costi sociali, il conseguimento di una sostenibilità economico-gestionale del sistema" (cfr. [www.figc.it](http://www.figc.it), 4 agosto 2017).

In questi sensi "L'abolizione della tessera del tifoso taglierà le scuse. Il calcio senza i tifosi varrebbe nulla. E i nostri stadi, già vecchi di loro, senza pubblico abbassano il valore di tutto il baraccone. Il tifoso sano, quello che urla fin che vuole, ma non beve, non fuma e non picchia, è un valore aggiunto per ogni sport. Un teatro senza spettatori è più triste di un cimitero" (cfr. "La Gazzetta dello Sport" del 19 agosto 2017, "Serie A, Missione Riempire gli Stadi" di Umberto Zapelloni)

Nella schematizzazione che segue è riportata la mappa degli stadi di calcio della Serie A (fonte: **ONMS**. Per una visione completa degli Stadi di Calcio si rinvia alla pubblicazione del Ministero dell'Interno, n. 3 - dicembre 2015, [www.osservatoriosport.gov.it](http://www.osservatoriosport.gov.it) )



Di seguito è fornita una rapida sintesi **delle iniziative in essere e delle loro caratteristiche principali** ([www.violanews.com](http://www.violanews.com) - *rielaborazione in proprio*), iniziando ad evidenziare gli stadi che sono ritenuti i più belli d'Italia: gli impianti, cioè, di Cesena, Frosinone, Empoli, Pescara, Palermo (cfr. [www.orticalab.it](http://www.orticalab.it) - 12.07.2017).

<b>Foggia</b>	<i>Stadio Zaccheria</i> (capienza 14.530)	Convenzione con il Comune per la concessione per un periodo di 30 anni al costo di € 40.000 annuo e con possibilità di utilizzare un naming right all'originaria denominazione.
<b>Fiorentina</b>	<i>Stadio Artemio Franchi</i> (capienza 46.366)	Il Progetto è in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero per l'Ambiente in relazione allo spostamento di Metrcafir in altro spazio, così da liberare l'area. Infatti il nuovo impianto, inserito nel progetto di riqualificazione della zona nord-ovest di Firenze, prevede investimenti per circa 420 mln di euro. Lo stadio avrà 40.000 posti a sedere coperti e 77.000 metri quadri di aree commerciali, oltre ad un museo, ristorante con vista sul campo e 10 spazi ristoro.
<b>Empoli</b>	<i>Stadio Carlo Castellani</i> (capienza 16.284)	E' l'unico esempio di Stadio modello inglese; infatti, lo stadio sarà di proprietà di una società distinta che gestirà la struttura e ne affitterà l'uso alla squadra che pagherà un canone annuo. Il nuovo impianto (ipotesi 2020) prevede 17.500 posti a sedere coperti, un impianto fotovoltaico e 9.000mq di aree commerciali e di servizi, per un investimento di circa 20 mln di euro.
<b>Atalanta Bergamo</b>	<i>Atleti Azzurri d'Italia</i> (capienza 24.276)	Rappresenta il primo e, ad oggi, unico esempio della cessione da parte del Comune di un impianto sportivo ad un Club. L'Atalanta ha acquistato il vecchio Stadio Brumana (1928) poi nominato, come l'attuale, Atleti Azzurri d'Italia, per circa 8 mln di euro. I lavori che riguarderanno in particolare le due tribune che non possono essere abbattute inizieranno nel 2018 (Tribuna Pisani) e termineranno con la tribuna Credeberg nel 2010, per un investimento di circa 30 mln di euro.
<b>Bologna</b>	<i>Renato Dall'Ara</i> (capienza 36.462)	In corso richiesta al Comune di concessione dell'impianto per 99 anni. Per la ristrutturazione e l'ammodernamento sono previsti investimenti per oltre 70 mln di euro che riguarderanno la copertura totale delle gradinate, l'eliminazione della pista di atletica (e quindi il riavvicinamento delle curve al campo), permettendo una futura capienza di 24.000 posti.
<b>Cagliari</b>	<i>Sant'Elia</i> (capienza 16.003)	In attesa della costruzione del nuovo impianto da realizzare entro il 2020, con un costo di circa 25 mln di euro, il Club sta approntando uno stadio prefabbricato (costo circa 8 mln di euro) costruito nelle aree parcheggio adiacenti lo stadio. Il completamento è previsto nel 2019 con una capienza di 21.000 posti a sedere e vari servizi commerciali, uffici e palestre.
<b>Enna</b>	<i>Stadio Gaeta</i>	Concessione per 5-10 anni dell'impianto con oneri di gestione, custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria a carico del Club.



<b>Frosinone</b>	<i>Matusa (capienza 9.563)</i>	In corso ampliamento e ristrutturazione con costo di circa 20 mln di euro a carico del Club. Le fonti finanziarie verranno dai ricavi da diritti TV incassati nella stagione 2015-2016. L'impianto avrà 16.125 posti a sedere.
<b>Bari</b>	<i>San Nicola (capienza 58.270)</i>	Presentato un primo Progetto di riqualificazione con costi ipotizzati in circa 150 mln di euro a fronte di una concessione dal Comune per la durata di 99 anni.
<b>Benevento</b>	<i>Stadio Ciro Vigorito (capienza 12.587)</i>	Su espressa richiesta della FIGC sono necessari lavori per adeguare lo stadio per le partite di Serie A e per portarlo almeno a 16.000 posti.
<b>Sassuolo</b>	<i>Mapei Stadium (capienza 21.584)</i>	La Mapei ha rilevato all'asta l'impianto di Reggio Emilia per 3.750.000 euro. La messa a norma ed altri interventi sinora hanno comportato investimenti per circa 4 mln di euro. E' di tutto rilievo che lo stadio, a suo tempo costruito dalla Reggiana, promossa in Serie A (1994), e costato circa 11 mln di euro, aveva visto un investimento di fondi interamente privati, tra i quali significativo il contributo dei tifosi attraverso la sottoscrizione di abbonamenti poliennali
<b>Udinese</b>	<i>Stadio Dacia Arena (capienza 25.000)</i>	L'impianto è stato costruito sul terreno del vecchio "Friuli" e in fasi progressive. I lavori iniziati nel giugno 2013 hanno richiesto un investimento di oltre 50 mln di euro totalmente a carico del Club. Sono attualmente in corso lavori migliorativi delle aree adiacenti.
<b>Spal</b>	<i>Stadio Mazza (capienza 8.000)</i>	E' in corso un ulteriore ampliamento dei posti a sedere e l'adeguamento dell'impianto alle competizioni di Serie A con la costruzione di una nuova curva dedicata ai tifosi ospiti, così da portare la struttura al requisito minimo richiesto di 16.000 posti. I relativi costi saranno sostenuti dal Club e dal Comune di Ferrara.

Mancano all'appello le così dette "**grandi**" che, soprattutto da questo punto di vista, sono tali solo di nome:

- **Genoa e Sampdoria**, che condividono lo Stadio Marassi;
- **Lazio e Roma** che condividono lo Stadio Olimpico, ma le cui proprietà dei Club ipotizzano faraonici interventi per nuovi impianti sportivi in aree di loro proprietà o disponibilità, soggette a vincoli di ogni genere;
- **Milan e Inter**, che condividono lo Stadio di San Siro ed i cui nuovi proprietari dell'Est asiatico, per ora, non sembrano intenzionati ad intervenire per investire in strutture sportive;
- **Napoli**, che, secondo il suo Presidente, per un nuovo impianto "deve aspettare che maturino certe opportunità per decidere se trasformare il San Paolo in uno Stadio modello con tutti gli ostacoli burocratici che ne

*deriverebbero o se, invece, costruire un nuovo impianto, per esempio, a Bagnoli, una volta effettuata la bonifica".*

Sempre in tema di **impiantistica sportiva e di fonti finanziarie** connesse è opportuno sottolineare quanto segue

Per la copertura dei relativi investimenti che prevedono, anche in relazione agli attuali limiti di proprietà pubblica degli stadi (Comuni) in Italia, è rilevante riportare una sintetica riflessione, scaturita dal recente accordo con la **Goldman Sachs** stipulato dalla proprietà dei terreni sui quali dovrebbe sorgere lo stadio, da affittare alla AS Roma per 30 anni.

Al riguardo (cfr. Business Insider, "*Perché Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lynch finanziano i nuovi stadi delle squadre di calcio europee*", di Anjuli Davies e Steve Slater- luglio 2017), ricordo che i due leader di questo nuovo mercato, rappresentato dalla costruzione/ristrutturazione di impianti sportivi, sono intervenuti recentemente (maggio 2017) a sostegno della costruzione del nuovo stadio del **Tottenham Hotspur** (da 61.500 posti), al cui costo, previsto di circa 455 mln di euro, contribuiscono direttamente con un prestito quinquennale garantito.

La struttura delle garanzie a sostegno dei finanziamenti, in genere, prevede, oltre all'emissione di azioni/ obbligazioni, la vendita dei naming rights, la cartolarizzazione degli introiti futuri da ticketing, la cessione dei dirittiTV futuri.

In sostanza, una pianificazione finanziaria a medio-lungo termine, strutturata in modo molto simile al project finance.

Sono, infatti, i futuri incassi, ipotizzati nel piano industriale, legati alla gestione dell'impianto sportivo, i ritorni economici che permetteranno di rimborsare (in capitale ed interessi) l'indebitamento.

I margini di tali interventi finanziari, che hanno visto il successo, in specie in USA (es. **Stadio Dallas Cowboys**, del 2009 con un costo di 1,2 miliardi di dollari), se si riflette sulla rischiosità dell'investimento, sono ritenuti elevati.

Rischiosità condizionata dalla necessità di una sempre maggiore presenza di spettatori alle gare e, soprattutto, dalla partecipazione alla Champions, anche se, come affermato, tali rischi possono essere compensati da un utilizzo diversificato dell'impianto sportivo rispetto al match calcistico e per tutti i 365 giorni dell'anno.

Una finestra sull'impiantistica sportiva degli "**altri**" in Europa riuscirà, forse, ad esprimere meglio di tante parole lo stato di arretratezza, con rare eccezioni, delle proprietà dei Club italiani nel rapporto con le Istituzioni ai fini delle ristrutturazioni e degli ammodernamenti dei rispettivi impianti sportivi.

A questo proposito, si rinvia all'ottimo Documento predisposto dall'UEFA/FIGC "**Guida agli Stadi di Qualità**" (2011), che fornisce "delle linee guida basate sull'esperienza di specialisti coinvolti in altri progetti di stadi e, cosa importante, indica delle potenziali criticità che devono essere evitate. Il nostro obiettivo è il miglioramento della qualità sia degli stadi nuovi che di quelli esistenti in Europa, non solo in termini di funzionalità e progetto, ma anche per la maniera in cui essi contribuiscono alla loro comunità".(Mark Fenwick, RFA Fenwick Iribarren Architects).

E', invece, opportuno richiamare alcuni passi del Documento UEFA/FIGC, che sono in linea con quanto realizzato dalla Juventus: "Indipendentemente dalla dimensione e dallo status dello stadio, dovrebbe essere possibile rendere l'identità del club e della squadra una parte integrale della struttura, per esempio includendo nel progetto i colori e i simboli della squadra. .... Uno stadio dovrebbe diventare un'icona locale, che simboleggia l'orgoglio e l'unità della comunità. La facciata potrebbe incorporare dei motivi che riflettono la geografia, le tradizioni, i progetti, i colori ed altre caratteristiche locali. Misure di questo tipo possono aiutare ad intensificare il legame emotivo tra gli utenti, la comunità locale e lo stadio" (cfr. pag. 99).

Una **panoramica sugli stadi** non poteva non partire dall'**Inghilterra** o meglio, proprio da **Londra**.

Infatti, nella metropoli inglese l'avviato programma di ristrutturazione di **10 impianti sportivi su 16** porterà nel 2020, dead line prevista, a far diventare Londra la capitale mondiale del calcio (cfr. "*La Gazzetta dello Sport*" - 19 gennaio 2016), in cui spiccheranno ben 5 impianti con una capienza superiore a 50.000 posti (Wembley, Emirates, Stamford Bridge, White Hart Lane, Olimpico).

Le ristrutturazioni più importanti sono quelle dello **Stamford Bridge – Chelsea** che ospiterà 60.000 spettatori (investimento di circa 650 mln di euro) e del **Tottenham (White Hart Lane)** che, dopo 118 anni, verrà inglobato nel nuovo impianto da circa 62.000 posti.

Ma, addirittura un Club di quarta serie, League TWO, il **AFC Wimbledon**, ha in corso il rifacimento del proprio stadio.

Una serie di investimenti in impianti sportivi che si concretizza in un circolo virtuoso che, partendo dall'edilizia, coinvolgerà tutti i settori dell'economia cittadina: trasporti, terziario, servizi di accoglienza, ristorazione etc., con un indotto in termini di posti di lavoro che può stimarsi in decine di migliaia di addetti.



**Cinque anni:** una rivoluzione nella quale lo sport diventerà trainante per il progresso economico e non solo della Capitale.

Così il progetto Chelsea prevede un piano di riammodernamento che investe tutto il quartiere di Fulham, con l'abbattimento di alcuni edifici vicini allo stadio (38 abitazioni per 4.000 mq), da completarsi entro il 2021, secondo la progettazione dello Studio di architettura che ha ideato l'Allianz Arena di Monaco di Baviera e, soprattutto, il Nido d'Uccello di Beijing a Pechino.

Tale riqualificazione permetterà di dare vita a circa 800 posti di lavoro a tempo pieno, oltre ad altri 1.000 posti di lavoro nei cantieri.

Avveniristica si presenta la rivoluzione del nuovo stadio del Tottenham che sarà costruito con annessi *"il bar più grande del paese, sedili riscaldati con porte USB, un tunnel con pareti di vetro in modo da poter vedere i giocatori prima della partita e anche un SKY Walk che permette ai tifosi di camminare, lentamente, sul tetto dell'arena"*.

Ma ciò che colpisce sono le dichiarazioni degli architetti del nuovo impianto **costruito in funzione degli spettatori** *"Questo stadio dovrà fornire una ragione alle persone per lasciare i loro divani e le loro tv da 50 pollici, televisori a schermo piatto"*.

Quanto siamo lontani dalla "filosofia" italiana degli impianti sportivi **fuori dai centri cittadini** e finalizzati principalmente, a speculazioni edilizie e cementificazioni selvagge!

Per tutti vale l'esempio di ciò che sta accadendo a Roma per lo **Stadio Tor di Valle** (cfr. Allegato) che potrà essere utilizzato dal Club, ma che non sarà di proprietà dello stesso o, peggio ancora, di quello che, da oltre 8 anni, il Presidente della SS Lazio sta cercando di fare: *"una vera e propria città dello sport che si finanzierà in una logica commerciale e alberghiera. Sorgerà su un terreno di molte centinaia di ettari. Oltre allo stadio da 55 mila spettatori, accoglierà tutte le attività delle 37 sezioni della Polisportiva Lazio"* (cfr. "Il Sole 24 Ore", 22 aprile 2009, di Matteo Valerio).

In sostanza, un investimento da circa 800 mln di euro per un insediamento in aree sottoposte a plurimi vincoli e che prevede circa 1.500 appartamenti pari a oltre 6.000 abitanti (cfr. Lega Ambiente).

Ma sarà un Club fondato nel 1889, attualmente militante nella quinta divisione del campionato inglese (National League), nella città di Nailsworth, cittadina del

Gloucestershire, il **Forest Green Rovers Football Club**, a rappresentare, nella costruzione del nuovo stadio, il futuro.

Lo **Studio di Zaha Hadid** (morta nel 2016), dando seguito alla visione ecologica del Presidente della squadra, Dale Vince, amministratore di ECOTRICITY, colosso mondiale dell'energia pulita, ha, infatti, progettato lo stadio più green del mondo (anche in onore del colore delle casacche del Club) realizzato tutto in legno (cfr. *"Lifegate, Vivere"*, di Ottavia Zanetta, 5 luglio 2017).

Lo stadio, con il tetto ricoperto di una membrana trasparente che faciliterà la crescita del manto erboso, sarà circondato da un parco (ECOPARK) di circa 40 ettari e comprenderà anche una "Cittadella della scienza e dello sport", oltre ad edifici ed uffici commerciali e, soprattutto, una riserva naturale.

L'obiettivo è di essere carbon neutral, *"azzerando l'emissione di anidride carbonica grazie a speciali misure come la generazione rinnovabile in loco"*.

Al recente Congresso FIFA è stato presentato un progetto per la realizzazione di stadi modulari in legno lamellare che rispondono al principio di ecosostenibilità richiesto dalla FIFA stessa.

Al riguardo, sembra che tale tecnologia sia stata apprezzata, prima di tutti dalla CINA, che, come noto, sta investendo sul calcio e che avrebbe programmato la realizzazione di centinaia di stadi nei prossimi anni.

Ma ciò che è importante porre in evidenza è la programmazione che tutti i Club anglosassoni fanno in relazione ai rispettivi impianti sportivi e, comunque, con l'intervento essenziale e prioritario dell'azionista di riferimento del club.

Una analisi recente (cfr *"Calcio & Finanza"*, Giovanni Armannini, 18 maggio 2015) ha posto in evidenza la diversa impostazione culturale dei tifosi italiani che abbandonano sempre di più lo stadio.

Il fenomeno si è acuito nella stagione 2015-2016, infatti, la media spettatori della **Serie A**, sulle n. 380 partite disputate, si è attestata su n. **22.280 spettatori** (cfr. *"Report Calcio 2017"*, Arel pwc FIGC).

Si pensi che la **Serie B**, nella stagione 2015, ha registrato una media spettatori di **6.749** a partita, *"meno della terza serie inglese e meno di un terzo rispetto alla sua omologa d'Oltremania, la Championship che si attesta a 17.870 persone a partita"*.

Sono, quindi, perfettamente d'accordo con l'analisi presentata in *Calcio&Finanza*, che questa assenza dagli stadi sia *"solo in parte addebitabile alla mancanza di un*

*impianto dalle caratteristiche architettoniche adeguate, ma che in gran parte sono ascrivibili alla totale assenza di una cultura di servizio al tifoso-cliente del nostro calcio (a prescindere da chi ha la proprietà dell'impianto, che evidentemente è del tutto ininfluenza in questo senso) ed alla ancor più sconosciuta cultura della programmazione societaria attraverso la fidelizzazione della base di tifosi nel tempo".*

I dati sugli stadi italiani del calcio professionistico riportati dal **Report Calcio 2017 di Arel pwc FIGC** sono davvero impietosi.

L'età media dei 16 stadi della **Serie A** è di **69 anni**, con una **capienza media** di 39.608 spettatori; media che viene alterata, in particolare, dagli stadi di Roma, Olimpico (71.000 posti), Milano, San Siro (80.000 posti), Napoli, San Paolo (60.000 posti).

Tutti gli stadi ,comunque, registrano una **affluenza media** di 22.280 spettatori.

Per i 22 stadi della **Serie B** l'età media è di **63 anni** e la **capienza media** è di 16.422 spettatori.

Anche in questo caso, la media è inficiata dalla presenza di stadi di grandi città, in particolare dagli stadi di Bari, San Nicola (58.000 posti) e Salerno, Arechi (31.000 posti). L'affluenza totale media degli impianti è di **6.749** spettatori.

Per i n. 52 stadi della **Lega Pro**, l'età media è di **54 anni**, con una affluenza media di **2.020** spettatori.

### **Rapporto Club/Tifosi: uno sguardo internazionale.**

Il rapporto club/tifosi, rappresentato dalla presenza media degli spettatori allo stadio, pone in evidenza la negativa situazione del sistema calcio in Italia.

Le elaborazioni che seguono (fonte [www.archiviostadio.it](http://www.archiviostadio.it) - *rielaborazione in proprio*) prendono in esame i club che, nella stagione 2016-2017, hanno fatto registrare una **presenza media** di spettatori **superiore a n. 30.000 tifosi (target)**.

La Tabella seguente evidenzia che, nella Premier League e nella Bundesliga, rispettivamente il 63,2% ed il 58,8% dei club partecipanti ai campionati nazionali supera la presenza media del target.

La qual cosa ci permette di quantificare il "**tasso di dispersione**" dei club nei loro campionati rispetto al coefficiente di presenza media (60%) ritenuto ottimale.

Rispetto a tale target, la **"Serie A"** registra – 34 punti percentuali; la **"Liga"** – 23 punti percentuali; la **"Ligue 1"** – 44 punti percentuali.

Più significativa è la classifica delle varie Leghe rispetto al **"tasso di riempimento"** che vede primeggiare la **Bundesliga**, dove 9 club su 17 (53 %), hanno registrato tassi di riempimento superiori al 90%, mentre la **Premier League**, con 9 club su 19 (47,4%), ha registrato una percentuale superiore al 90%.

Quella stessa Bundesliga in cui, sin dal 1999 vige la **regola**, fatta salva qualche eccezione, del controllo delle società di calcio, con il **50% +1** delle quote da parte di Associazioni di tifosi (*Eingetragener Verein*) di interesse collettivo con finalità di pubblica utilità attraverso la promozione e lo sviluppo delle attività sociali.

La stessa "Liga", nonostante la presenza di due club prestigiosi come Barcellona e Real Madrid, non supera la soglia del 90% come tasso di riempimento, mentre in "Ligue 1" il PSG è padrone indiscusso (92,7%).

Leghe	A/B (*)	%
Serie A	05/19	26,3
Premier League	12/19	63,2
Bundesliga	10/17	58,8
Liga	07/19	36,8
Ligue 1	03/19	15,8

(\*) **A:** numero Club con tasso di riempimento superiore a n.30.000;  
**B:** n. totale club partecipanti



Rilevante è anche il raffronto tra le percentuali minime e massime del tasso di riempimento degli stadi dei Club nei rispettivi campionati: raffronto che vede Juventus, Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco, PSG, primeggiare, peraltro, insieme alla spagnola **Leganes** il cui stadio (n. 10.958 posti) risulta praticamente sempre "sold out" (n. 10.364 presenze medie).

Analizzando il calcio-business quale fattore di consumo, si rivela fondamentale il ruolo del tifoso consumatore, più volte evidenziato da Federsupporter, Ente esponenziale dei diritti e degli interessi collettivi dei tifosi, recepito nella richiamata proposta di legge, integrativa del Codice del Consumo, presentata all'esame del Parlamento sin dal novembre 2015.

Lo spending power di questo consumatore, atipico nello scenario consumistico nazionale ed internazionale, si sviluppa, sia direttamente (abbonamenti, ticketing, merchandising) sia indirettamente (pay tv) sia, infine, nei riflessi dell'impegno allo

sport nei confronti dei propri figli avviati alle scuole calcio gestite a livello dilettantistico e professionistico.

Nelle Tabelle che seguono sono riportati i risultati dell'indagine **DOXA-Osservatorio Findomestic** ([www.findomestic.it](http://www.findomestic.it)) del luglio 2017 sulle tendenze del tifoso nei suoi rapporti con lo stadio ed il club seguito con quella passione che diviene il prerequisito per la propensione all'acquisto.



## L'impiantistica sportiva: dove, come

Per quanto riguarda la **pianificazione degli impianti sportivi** da parte dei Club inglesi, a titolo esemplificativo, si citano i casi del **Leicester**, con un aumento dei posti fino a 45.000; dello **Stoke City** che porterà il suo stadio a 30.000 posti; dello **Swansea** che, dagli attuali 33.000 posti a sedere, ha l'obiettivo di arrivare a 44.000.

Ma si citano anche Club minori, quale l'**Oldham Athletics**, partecipante alla League One (paragonabile alla Lega Pro) che prevede un investimento di circa 5 mln di euro per la nuova tribuna; il **Sunthorpe United** (sempre di League One) che ha esordito in un impianto da 12.000 posti con un investimento di 24 mln di euro; fino addirittura ad arrivare all'inaugurazione, due anni fa, dello stadio della **FC United of Manchester**, il Club fondato dagli **ex tifosi del Manchester United** dissidenti, che gareggia nella Non League, VI livello dei Campionati inglesi, con una capienza di 4.400 posti a sedere per un investimento di circa 7 mln di euro. Nota importantissima è che circa il 50% di tale investimento è stato coperto dagli stessi tifosi-azionisti del Club.

Ed ancora, lo **York FC** (League Two, cioè la nostra Serie C2), giocherà in un nuovo stadio da 8.000 posti; mentre il **Brentford** utilizzerà un impianto da 20.000 in Lionel Road, nella parte Ovest di Londra.

Adeguarsi continuamente alle necessità dei tifosi (cfr "*Calcio e Finanza*", 23 giugno 2017, Antonio Cunazza) è stata la filosofia che ha portato all'ampliamento dello stadio (**Stadion An der Alten Forsterei**) della seconda squadra di Berlino, la **UNION Berlino**, che porterebbe l'attuale capienza di 22.012 posti a 36.978 posti.

Ma, sempre allo scopo di soddisfare la "domanda" dei propri tifosi, è importante citare il nuovo **Alten Forsterei**.

Questo impianto, nonostante il previsto investimento di circa 38 mln di euro, infatti, manterrà "*intatti il carattere e l'unicità dello stadio*" e sarà caratterizzato per essere lo stadio con la "**safe standing**" più grande della Germania: **28.692 posti in piedi** rispetto ai 36.978 utili, pari, cioè, al 77,6% dei posti disponibili.

Si pensi che, in occasione del **Mondiale 2006, in Germania** si è dato corso alla costruzione/ristrutturazione di ben 12 impianti sportivi nelle diverse città coinvolte nell'evento, con investimenti per **1.401 mln di euro**, concentrati, in particolare a **Berlino** – Olympiastadion (€ 242 mln, pari al 17,3% dei costi totali) ed a **Monaco** – Allianz Arena (€ 280 mln, pari al 20% dei costi totali).

Tali investimenti hanno trovato le seguenti coperture finanziarie:



€/mln	%	Soggetto finanziatore
541,2	38,6	Pubblica Amministrazione
412,1	29,4	Club
447,7	32,0	Terzi

(cfr. N.Buttner,W.Maennig,M.Messner "The Case of the World Cup 2006 in Germany"- AIES/IASE 2007-Working Paper Series, Paper n.07-84).

Se è vero, come affermato (cfr. [www.best.polimi.it](http://www.best.polimi.it)) in "Progettare uno stadio- Architetture e tecnologie per la costruzione e gestione del territorio"- 12/2007, che gli impianti sportivi nuovi debbono essere inseriti in un contesto culturale nuovo in grado di soddisfare esigenze di vario tipo, non solo tecnico, ma socio-politico, oltrech  di natura finanziaria,   altrettanto vero che un nuovo stadio deve rispettare l'ambiente in cui viene inserito e la sua fruibilit  da parte, innanzitutto, della comunit  del territorio di insediamento.

Quindi, come correttamente affermato (cfr. [www.best.polimi.it](http://www.best.polimi.it), Faroldi, Allegri, Chierici, Vettori), la progettazione di un impianto deve tenere conto di tre esigenze: a) *"la ritualit -simbologica di cui   portatore; b) il concetto di stadio sostenibile; c) la sicurezza sia territoriale che fisico-psicologica."*

La panoramica innanzi esposta , basata sul citato articolo di Giovanni Armannini, conferma, ancora una volta, la lontananza dei nostri "padroncini" del pallone, che vedono unicamente l'impianto sportivo come occasione di speculazione, strumentalizzando, per di pi , la passione dei tifosi che diventa cos  un comodo pretesto e paravento dietro al quale nascondere le reali mire affaristico-speculative.

Basterebbe citare le parole del Segretario di Stato per le Comunit  e gli Enti locali (DCLG) inglese, **Erick Pickles**, il quale, anche grazie alla Legge "**Localism Act**" del 2011, che agevola gli interventi di impiantistica sportiva nel rispetto e sotto il controllo delle comunit  locali, ha sottolineato come *"Gli stadi di calcio non sono solo il cuore e l'anima di ogni squadra, sono radicati e amati dai cittadini dei quartieri che li circondano"*.

L'impianto sportivo deve essere, pertanto, un bene di valore per la comunit  dove   inserito e che a questa comunit  deve fare riferimento.

L'esempio del rifiuto da parte dei tifosi del Chelsea del trasferimento del loro stadio (non dimentichiamo che Stamford Bridge   di propriet  di **Chelsea Pitch Owner**, societ  costituita da n. **20.314 tifosi azionisti**- ed io sono uno di questi) ha portato l'azionista di riferimento, Abrahmovic, a ristrutturare l'impianto e a non spostare lo stadio in un nuovo terreno, lontano dallo storico Stamford Bridge, inaugurato nel 1877, diventato propriet  del Chelsea nel 1905 e trasferito al Chelsea Pitch Owner

nel 1997, a conclusione di una epica battaglia "**Save the Bridge**" portata avanti dai tifosi .

Il Comitato di Pianificazione **Hammersmith & Fulham** (i quartieri di Londra interessati) ha già esaminato il progetto per la ristrutturazione dello stadio ed è in corso l'approvazione da parte del Sindaco di Londra, così da permettere l'inizio nel 2018 dei lavori.

Sempre nell'ottica del "**valore comunitario**" dell'impianto e della sua inclusione social, deve sottolinearsi come, a supporto del richiamato progetto Chelsea, sono state poste all'attenzione delle Istituzioni le opinioni della comunità sociale che, per il 70%, si è espressa a favore del piano.

Particolarmente importanti sono i riflessi sociali delle costruzioni/ristrutturazioni di nuovi impianti sportivi.

Il circuito virtuoso coinvolge, in una efficace sintesi pubblico/privato, le Istituzioni, le società sportive, le comunità locali e le relazioni della gestione dell'impianto sportivo con l'ambiente commerciale.

Quindi, un processo complesso e multidisciplinare che comporta:

- a) La riqualificazione urbana in termini di servizi, infrastrutture, mobilità;
- b) Il miglioramento socio-economico della comunità coinvolta, tra cui la stessa Municipalità;
- c) L'interessamento delle imprese, sia locali sia extralocali, con le conseguenti opportunità occupazionali e con effetti di trascinamento sul mantenimento e l'incremento quotidiano dei livelli occupazionali, sia occasionali sia permanenti;
- d) L'attenzione all'ambiente, con soluzioni tecniche in termini di basso consumo energetico, sedute ergonomiche, resine naturali per il trattamento delle superfici interne, smaltimento dei rifiuti.

## Conclusioni

In un recente articolo (Lettera 43 ,11 aprile 2017, "*Tifosi spariti e zero impatto economico: perché fare stadi privati?*", di Pippo Russo), si evidenzia, tra l'altro, da un lato, il vasto dibattito sociale che comporta la costruzione di nuovi impianti, dibattito caratterizzato da emotività mediaticamente amplificata e, dall'altro, l'affermazione che "*non esistono impianti a costo zero per i contribuenti*".

Così riducendosi le ricadute in termini di posti di lavoro e di ritorni, non solo economici, sulle comunità locali.

Richiamando le retoriche del "**win/win**" in cui ciascuna delle parti interessate (i fautori del NO e i fautori del SI alla costruzione degli impianti sportivi) evidenzia le rispettive ragioni, gli Autori Kevin J. Delaney e Rick Eckstein ("*Public dollars, private stadium. The battle over building sports stadiums*" - 2004), con riferimento alla realtà statunitense, sostengono che ogni soggetto della comunità locale, ove vengono costruiti gli stadi, in effetti, è da considerarsi, nella sua qualità di contribuente, un finanziatore dell'impianto.

In mancanza di qualsiasi seria ed obiettiva analisi di mercato di tali effetti, scaturenti dalla costruzione di impianti sportivi, sulla comunità e tralasciando gli studi promossi dall'imprenditore, evidentemente *pro parte* e non *pro veritate*, che vuole costruire i nuovi impianti (Lo Studio sulle ricadute economiche derivanti dalla costruzione dello Stadio Tor di Valle nel quale dovrebbe giocare la AS Roma ne è un esempio significativo), ritengo che l'impianto sportivo debba essere visto come **valore sociale** e, come tale, sottratto ad una arida operazione algebrica costi/ricavi.

Infatti, l'impianto sportivo deve essere non solo **PER** la collettività ma **DELLA** collettività, in una logica di inclusione dalla quale non può prescindersi.

Sotto questo profilo, si prendono le distanze dall'uguaglianza, semplicistica, troppo spesso enfatizzata e, a mio avviso, penalizzante, **stadio = tifosi**.

E' la collettività che deve essere, non solo utilizzatrice dell'impianto, ma protagonista nel territorio in cui lo stesso è insediato ed in cui si riconosce.

Un esempio concreto di coinvolgimento della collettività in un processo decisionale locale che mira a trasferire poteri e responsabilità dal livello Regionale/Comunale alle comunità locali, sulla falsariga del richiamato Localism Act inglese, è dato dalla recente **Proposta** avanzata dal **Il Municipio di Roma Capitale e dalle Associazioni Federsupporter e Roma Produttiva** al Sindaco di Roma per la ristrutturazione e recupero sociale dello **Stadio Flaminio** il cui degrado e abbandono presenta, tra l'altro, preoccupanti problematiche di igiene e sicurezza.

La Proposta è basata proprio sui principi enfatizzati dalla normativa inglese: incentivazione dell'iniziativa dei cittadini e sviluppo del senso comunitario, sempre più penalizzato da una burocrazia elefantiaca e da un atteggiamento di lassismo centrale che sembra voler preparare il terreno per interventi imprenditoriali speculativi a danno sia della comunità locale stessa sia delle casse pubbliche.

Una impostazione, quella descritta, che permetterebbe alla comunità locale "il potenziamento del loro ruolo sociale e assicura alle imprese sociali, ai volontari e ai gruppi locali in grado di formulare proposte innovative per il miglioramento dei servizi locali ....consentendo ai residenti di richiedere alle Autorità locali verifiche finalizzate ad una gestione attenta e trasparente del denaro dei contribuenti..." (cfr. "Quartieri in gioco- Localism Act e attivazione locale, un dialogo tra Londra e Milano" Linda Cossa, Politecnico di Milano-Dipartimento di Architettura e Studi Urbani).

E' proprio su queste basi che è stato costruito il **Progetto "Vivi il Flaminio"** recentemente portato all'attenzione del Sindaco della Capitale, dal quale si attende una risposta.

Da questa impostazione deriva, come corollario necessario, la **partnership pubblico-privato**, quale strada obbligata per la realizzazione di una rigenerazione ambientale della comunità locale.

Anche se può essere vera l'affermazione che non esistono impianti a costo zero per i contribuenti, ritengo che una corretta compensazione degli interessi pubblici e privati, in cui gli investimenti siano visti da questi ultimi come rendimento e non come mera speculazione, possa attivare un circuito virtuoso, in conseguenza del quale la comunità "contribuente" riesca ad essere ampiamente compensata del costo sociale pro capite sopportato.

Ritengo, quindi, che un corretto raffronto costi/benefici nella costruzione/ricostruzione di impianti sportivi debba tener conto di tutte le componenti sopra richiamate, tra le quali, gli aspetti finanziari, pur importanti, si presentano secondari, mentre determinante è una affermazione, tanto semplice, quanto evidentemente difficile da comprendere per i "padroncini" del pallone, ma, anche per le Istituzioni , cioè: **RISPETTO**.

Rispetto per la comunità, per i tifosi che costituiscono gran parte della stessa, per la città che non merita di essere devastata e cementificata, per i valori della storia che ogni Club si porta dietro e che, sempre più spesso, fa fatica a trasmettere alla propria gente.

**RISPETTO** è certamente una parola che mette paura perché comporta sacrifici sia in chi lo dà sia in chi lo riceve, ma è una "merce" che non si può pretendere di ottenere, come direbbe il mitico Totò, "A prescindere"!

**Alfredo Parisi**

Roma agosto 2017

## ALLEGATI

1. Sentenza del Tribunale di Roma, n. 6004/2017, Sezione X, del 22 marzo scorso, pubblicata il successivo 27 marzo;
2. FEDERSUPPORTER "Il Calcio ed il Protocollo del 4 agosto 2017 tra errori ed ignoranze" . Un'analisi tecnico giuridica dell'Avv. Massimo Rossetti;
3. FEDERSUPPORTER: "Stadio per la Roma a Tor di Valle: i Ponti non tornano". Una analisi tecnico-giuridica dell'Avv. Massimo Rossetti

### Bibliografia e Sitografia richiamata:

A.Agnelli, intervista a Tuttosport, 6 luglio 2017

A.Parisi, "Modelli di Impresa e di gestione", Tempesta Editore, novembre 2014

P. Spagnolo "I Ribelli degli Stadi", Edizioni Odoya, 2017

[www.figc.it](http://www.figc.it), 4 agosto 2017

"La Gazzetta dello Sport", 19 agosto 2017, "Serie A, Missione Riempire gli Stadi" di Umberto Zapelloni)

ONMS: "Stadi di Calcio" pubblicazione del Ministero dell'Interno, n. 3 – dicembre 2015, [www.osservatoriosport.gov.it](http://www.osservatoriosport.gov.it) )

[www.violanews.com](http://www.violanews.com)

[www.orticalab.it](http://www.orticalab.it)

Business Insider, "Perché Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lyn ch finanziano i nuovi stadi delle squadre di calcio europee", di Anjuli Davies e Steve Slater- luglio 2017

UEFA/FIGC "**Guida agli Stadi di Qualità**" (2011) in particolare Mark Fenwick, RFA Fenwick Iribarren Architects

La Gazzetta dello Sport", 19 gennaio 2016, "Londra capitale mondiale dello sport"

Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2009, "Uno stadio da 800 milioni", di Matteo Valerio

LEGAMBIENTE LAZIO : "Stadi Roma-Lazio: il derby della speculazione edilizia".

Lifegate, Vivere, di Ottavia Zanetta, 5 luglio 2017

Calcio & Finanza, Giovanni Armannini, 18 maggio 2015

Report Calcio 2017, Arel pwc FIGC

[www.archiviostadio.it](http://www.archiviostadio.it))

DOXA-Osservatorio Findomestic ([www.Findomestic.it](http://www.Findomestic.it)), luglio 2017

Calcio e Finanza, 23 giugno 2017, Antonio Cunazza

N.Buttner,W.Maennig,M.Messner "The Case of the World Cup 2006 in Germany"-  
AIES/IASE 2007 - Working Paper Series, Paper n.07-84

[www.best.polimi.it](http://www.best.polimi.it) – "Progettare uno stadio- Architetture e tecnologie per la  
costruzione e gestione del territorio"- 12/2007, Faroldi, Allegri, Chierici, Vettori

Erick Pickles, intervento sul "Localism Act " del 2011

Chelsea Pitch Owner, Assemblea soci gennaio 2017



Sent. 6004/2017  
Cron. 2993/2017  
Rep. 6434/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X**

in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 22306/2014 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 17.1.2017, con concessione del termine di giorni 50 per il deposito di comparsa conclusionale, promossa da

**BERARDO ROCCO**, C.F. BRRRCC75L07H501I, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Vitulli e Potito Flagella per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma (RM), via del Casale Strozzi n. 33,

**RICORRENTE,**

nei confronti di

**A.S. ROMA S.P.A.**, P. IVA IT1180281006,

**RESISTENTE CONTUMACE,**

avente ad oggetto: Nullità di clausola contrattuale vessatoria per violazione dell'art. 33 lettera b) del Codice del Consumo. Inefficacia di clausola vessatoria di contratto di abbonamento a stagione calcistica concluso mediante formulari per mancata approvazione specifica. Impossibilità oggettiva parziale della prestazione. Riduzione del prezzo e restituzione. Risarcimento danni.

Conclusioni per Berardo Rocco: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso: 1) dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o il carattere abusivo della clausola di cui alla lettera c del contratto di abbonamento per il campionato di serie A dell'A.S. Roma S.P.A., inibendone l'uso alla convenuta; 2) dichiarare tenuta e condannare l'A.S. Roma S.P.A. a consentire l'acquisto dei biglietti per l'ingresso allo Stadio Olimpico, nelle partite del Campionato di Calcio di Serie A, da parte dei titolari di abbonamento per settore colpiti da provvedimenti restrittivi del Giudice sportivo; 3) accertare, *incidenter tantum*, la violazione da parte dell'A.S. Roma S.P.A. delle disposizioni di cui agli artt. 161, 162 e 167 Codice Privacy, valutando la necessità di trasmettere gli atti alle Autorità competenti per la comminatoria delle sanzioni ivi previste; 4) condannare l'A.S. Roma S.P.A. a rimborsare al ricorrente l'importo di E 38,70 relativo alla quota abbonamento per tre partite di campionato di calcio di Serie A per le quali non è stato possibile fruire della prestazione, oltre interessi dalla data della domanda; 5) condannare l'A.S. Roma S.P.A. al risarcimento dei danni patiti, a qualunque titolo, da parte del Sig. Rocco Berardo a seguito dell'inadempimento e degli illeciti per cui è giudizio, anche in via equitativa, nella misura di E 10.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria dei compensi legali e delle spese di lite".

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.4.2014, e notificato insieme al decreto di fissazione di udienza alla A.S. Roma S.P.A. il 27/29.5.2014, Berardo Rocco promuoveva il presente giudizio davanti al Tribunale di Roma esponendo che fin dal 1997/1998 sottoscriveva annualmente l'abbonamento per seguire le partite casalinghe della sua squadra del cuore, la Roma, ed era titolare della cosiddetta Tessera del Tifoso; che era noto al pubblico dei sostenitori della Roma in quanto in numerose occasioni, durante e dopo il suo mandato di consigliere regionale, aveva partecipato a trasmissioni televisive (ad esempio sull'emittente Teleroma 56) e radiofoniche di argomento sportivo per commentare le vicende calcistiche della A.S. Roma e le vicende della sua tifoseria; che anche per la stagione 2013/2014 del campionato di calcio di serie A egli aveva sottoscritto l'abbonamento per assistere alle partite casalinghe della A.S. Roma nel settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico, versando un importo complessivo di E245,00 (pari ad E 12,90 a partita); che aveva quindi sottoscritto un modulo predisposto unilateralmente dalla A.S. Roma, contenente alla lettera C) la seguente clausola: "L'abbonamento/voucher non conferisce il diritto di utilizzare il posto assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l'inizio del secondo tempo, così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squalifica dello Stadio Olimpico, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell'abbonamento/voucher, salvo non derivino da

responsabilità diretta di AS Roma, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico, sono a carico del titolare dell'abbonamento/voucher"; che con decisione del 20.5.2013, pubblicata attraverso il comunicato ufficiale n. 220, il Giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A, dopo la gara Roma-Napoli, disputatasi il 19.5.2013, durante il campionato di calcio di serie A 2012-2013, aveva comminato alla A.S. Roma un'ammenda di E50.000,00 con l'obbligo di disputare una gara con il settore "Curva Sud" privo di spettatori, in quanto "verso il 39° del secondo tempo sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato "curva sud" indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale", decisione poi confermata dalla Corte di Giustizia federale il 14.6.2013; che la prima partita casalinga dell'A.S. Roma nel campionato di calcio di serie A 2013-2014, Roma-Verona, dell'1.9.2013, era stata quindi disputata senza la possibilità di accesso agli abbonati del settore denominato "Curva Sud", ai quali non era stato neppure consentito di accedere allo Stadio Olimpico in un diverso settore; che il responsabile della biglietteria della A.S. Roma, Feliziani Carlo, aveva fatto sapere che la ricollocazione degli abbonati non era logisticamente possibile perchè non esisteva un settore dello Stadio Olimpico abbastanza grande da ospitare un così alto numero di tifosi; che con decisione del medesimo Giudice sportivo del 6.2.2014, pubblicata nel comunicato ufficiale n. 123, poi confermata dalla Corte di Giustizia federale, con comunicato ufficiale n. 210, era stato deliberato, a causa di "comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale" rilevante ai fini sanzionatori ex art. 11 n. 1 e 3 C.G.S., posto in essere nella gara di Coppa Italia Roma-Napoli, di "sanzionare la soc. Roma con l'ammenda di euro 50.000 e con l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Curva Sud" e "Curva Nord" privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013"; che conseguentemente le successive gare interne della Roma del 16.2.2014 (Roma-Sampdoria) e dell'1.3.2014 (Roma-Inter) erano state disputate allo Stadio Olimpico senza che fosse consentito l'accesso ai settori della "Curva Sud" e "Curva Nord" e senza consentire agli abbonati dei due settori di assistere alle gare in settori diversi; che in particolare in entrambe le circostanze egli aveva cercato di acquistare un tagliando di ingresso per il settore dello stadio denominato "Monte Mario" utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla A.S. Roma SPA, che prevedeva l'inserimento dei dati personali dello spettatore e la successiva emissione del biglietto nominativo, ma una volta inseriti i propri dati personali il sistema aveva inviato un messaggio di errore; che a quel punto si era rivolto all'ufficio biglietteria della resistente chiedendo di essere ammesso ad assistere alla partita in un altro settore, versando l'eventuale integrazione del biglietto, o in mancanza la restituzione della quota di corrispettivo relativa alle partite casalinghe della A.S. Roma alle quali non aveva potuto assistere, ma gli era stato detto che tali possibilità erano escluse per gli abbonati dei settori colpiti dal provvedimento del giudice sportivo, mentre con apposito comunicato la A.S. Roma aveva fatto presente che la possibilità di cambiare il biglietto con un nuovo biglietto in altro settore non sottoposto a sanzione era concessa a coloro che avevano acquistato

preventivamente il biglietto per la singola partita casalinga della Roma; che l'impossibilità di assistere a ben tre partite casalinghe su quindici totali disputate dalla Roma nel campionato di serie A 2013-2014 allo Stadio Olimpico, aveva creato disagi significativi alla sua vita di relazione sia in quanto non aveva potuto assistere alle partite della squadra della quale era un appassionato tifoso, sia perché aveva così visto equiparata la sua condizione personale di pacifico sostenitore della propria squadra e di appassionato sportivo e di personaggio di spicco di un movimento politico notoriamente non violento, a quella dei soggetti colpiti da DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), soggetti della tifoseria più facinorosa, che si erano macchiati di comportamenti violenti ed antisportivi.

In diritto sosteneva il ricorrente che la clausola della lettera C del modulo di abbonamento 2013-2014 della A.S. Roma SPA era vessatoria, abusiva e comunque nulla in considerazione della lesione del diritto del consumatore-tifoso di ottenere il rimborso delle prestazioni delle quali non poteva fruire senza averne colpa; che la prima sanzione era stata applicata in relazione ad una gara della stagione precedente alla quale assistevano altri soggetti in qualità di abbonati e la seconda in relazione ad una gara di coppa Italia, competizione diversa dal campionato di serie A, nella quale l'abbonato non aveva alcun diritto al posto nel settore di competenza, per cui non si era trattato di sanzioni connesse a comportamenti attribuiti a specifici settori della tifoseria della Roma nell'ambito delle gare casalinghe; che anche se le sanzioni provenivano da un soggetto terzo, distinto dalla A.S. Roma S.P.A., quest'ultima trattenendo l'intera quota del corrispettivo versato da tutti gli abbonati in relazione alle partite assoggettate a restrizioni di presenza di pubblico, finiva per sanzionare solo gli abbonati dei settori colpiti senza alcuna seria e legittima giustificazione, in palese violazione dell'art. 33 comma 2 lettera b del Codice del Consumo, che attribuiva natura vessatoria alle clausole che avevano l'effetto di "escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista"; che la doppia sottoscrizione apposta in calce al contratto di abbonamento, che richiamava la quasi totalità delle clausole contrattuali, non era sufficiente a garantire il rispetto dell'art. 1341 comma 2° cod. civ., in quanto secondo la Suprema Corte l'approvazione specifica doveva essere riferita ad una, o più clausole vessatorie individuate nel loro contenuto, e non a tutte le clausole del contratto, o contemporaneamente a clausole vessatorie e non vessatorie; che la nullità della clausola in questione legittimava la sua richiesta di rimborso della quota di abbonamento riferita alle partite alle quali non aveva potuto assistere, essendo peraltro irragionevole e discriminatorio il diverso trattamento assicurato ai semplici acquirenti di biglietto singolo; che illecito era poi il divieto di ingresso per gli abbonati di settori colpiti da provvedimenti del Giudice sportivo ad altri settori dello Stadio Olimpico in occasione di gare soggette a restrizioni; che il diritto di accesso ad un evento pubblico sportivo poteva essere precluso ai sensi della L. n. 401 del 13.12.1989 solo attraverso il DASPO (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive), sanzione comminata dal Questore, che per la sua natura poteva essere inflitta solo a singole persone e non collettivamente su

base impersonale; che la A.S. Roma non poteva impedire l'accesso ad un evento sportivo in altro settore dello stadio ad un abbonato di un settore chiuso a causa di una sanzione inflitta esclusivamente alla società stessa; che non ci si poteva appellare ad ipotetici motivi di ordine pubblico, in quanto il tifoso protagonista dei due episodi di discriminazione che avevano portato all'irrogazione delle sanzioni ben poteva essere anche un tifoso non abbonato che aveva acquistato il biglietto per la singola partita e che pertanto poteva anche acquistare un biglietto per assistere alla successiva partita casalinga della Roma oggetto di restrizione, mentre all'abbonato estraneo agli atti discriminatori era inibito perfino l'acquisto di un altro biglietto per assistere alla partita oggetto di restrizione di pubblico; che in occasioni dei derby tra Roma e Lazio ai titolari di abbonamento con la A.S. Roma per il settore "Curva Nord" e dei "Distinti Nord" era consentito di ottenere l'accesso sostitutivo al settore "Curva Sud" e dei "Distinti Sud", o in caso di insufficienza nel settore "Distinti Sud" e/o in Tribuna Tevere Lato Sud, per cui non era dato comprendere perché analoga sostituzione non fosse consentita nei casi di partite casalinghe della Roma soggette a restrizione di pubblico per alcuni settori da parte del Giudice sportivo; che doveva quindi essere consentito ai titolari di abbonamento in tali ultime ipotesi di acquistare il biglietto di ingresso per un diverso settore dello Stadio Olimpico, pagandone la differenza, anche per evitare discriminazioni irragionevoli rispetto al trattamento riservato in tali ipotesi a coloro che avevano acquistato biglietti singoli per assistere alla partita casalinga della Roma poi assoggettata a restrizione dal Giudice sportivo; che vi era stata altresì una gravissima violazione dei diritti relativi alla protezione ed al trattamento dei dati personali del ricorrente, in quanto l'A.S. Roma aveva violato le finalità del trattamento dei dati personali del ricorrente autorizzate impiegando tali dati per precludergli l'accesso allo Stadio Olimpico in qualunque settore nelle partite per le quali il settore "Curva Sud" era chiuso al pubblico per provvedimento del Giudice sportivo; che il Garante per la protezione dei dati personali col parere del 10.11.2010 aveva prescritto che le Società sportive, titolari del trattamento dei dati personali dei tifosi dovevano integrare l'informativa fornita agli aderenti evidenziando i trattamenti che prescindevano dalla manifestazione del consenso degli utenti perché necessariamente connessi al rilascio della tessera del tifoso, ma la A.S. Roma non aveva evidenziato agli abbonati che i loro dati personali potevano essere utilizzati per escluderne l'accesso allo Stadio Olimpico se il settore per il quale era stato sottoscritto l'abbonamento veniva chiuso al pubblico dal Giudice sportivo; che perfino nel caso in cui non esistessero restrizioni di sorta, tramite il sistema abusivo di profilatura i titolari di abbonamento si vedevano inibito l'acquisto di biglietti in altri settori; che sussistevano quindi gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 161 del Codice Privacy per l'omessa informativa dell'interessato circa le reali finalità del trattamento dei dati personali conferiti, dall'art. 162 seguente per la cessione dei dati relativi agli abbonati effettuata dalla A.S. Roma alla Lottomatica Italia SPA, che gestiva l'acquisto telematico dei biglietti per le partite casalinghe della Roma e dell'art. 167 seguente per trattamento illecito dei dati personali; che di tali profili di illiceità si chiedeva l'accertamento *incidenter tantum* ai soli

fini del risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, dovendo il giudicante valutare se rimettere gli atti alla Procura della Repubblica ed all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la comminazione delle relative sanzioni penali ed amministrative con le aggravanti previste dal Codice della Privacy; che il rifiuto della A.S. Roma di rimborsare il corrispettivo già versato dall'abbonato in caso di chiusura del settore di riferimento era illegittimo ed ingiustificabile, in quanto la *ratio* della norma di giustizia sportiva era quella di punire la società sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori con l'ammenda e con la chiusura dei settori dello stadio al fine di determinare il mancato guadagno della società dalla vendita dei biglietti di quei settori, per cui non potevano essere chiamati a rispondere per il medesimo titolo impersonalmente e generalmente i titolari di abbonamento; che il già descritto comportamento della A.S. Roma finiva di fatto per traslare la responsabilità oggettiva incombente sulla società sportiva sugli abbonati, benché le società sportive non avendo assicurato agli abbonati l'assistenza alle manifestazioni sportive per le quali essi avevano pagato il corrispettivo, fossero tenute a risarcirli; che inoltre avendo il ricorrente da molti anni acquisito una notorietà pubblica nel circuito dei sostenitori e dei commentatori della Roma aveva subito un particolare danno, in quanto gli era stato inibito di percepire direttamente il clima dello stadio, lo sviluppo delle azioni di gioco ed il clima delle tifoserie, dati non acquisibili allo stesso modo coi mezzi televisivi, che peraltro comportavano costi aggiuntivi da sostenere.

Per tali ragioni il ricorrente concludeva nei termini in epigrafe trascritti.

Dichiarata la contumacia della A.S. Roma S.P.A., all'udienza del 15.7.2014 veniva disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 ter c.p.c. con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 25.9.2014, in quanto lo stesso ricorrente aveva articolato richiesta di prova testimoniale nell'atto introduttivo.

Ammessa la prova testimoniale articolata, veniva sentito come testimone Magi Riccardo, ed all'udienza del 17.1.2017, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termine di giorni 50 per il deposito di comparsa conclusionale.

Preliminarmente occorre osservare che il contratto di abbonamento per assistere alle partite interne del campionato di calcio della serie A della A.S. Roma per la stagione 2013/2014, sottoscritto da Berardo Rocco il 25.5.2013 (vedi doc. 3 del ricorrente), è stato concluso utilizzando un modulo prestampato predisposto unilateralmente dalla A.S. Roma SPA, denominato espressamente "*modulo sottoscrizione abbonamento/voucher stagione sportiva 2013/2014*", destinato a regolare in modo uniforme i rapporti della società sportiva con i titolari di abbonamento per assistere alle partite casalinghe del campionato di serie A della A.S. Roma, senza alcuna possibilità per il sottoscrittore di incidere sul contenuto del contratto stesso, con conseguente applicabilità dell'art. 1342 comma 2° e dell'art. 1341 comma 2° cod. civ., che stabilisce che "*in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di*



sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

La clausola oggetto di contestazione da parte di Berardo Rocco è quella della lettera C) del contratto di abbonamento, che stabilisce che "L'abbonamento/voucher non conferisce il diritto di utilizzare il posto assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l'inizio del secondo tempo, così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squalifica dello Stadio Olimpico, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell'abbonamento/voucher, salvo non derivino da responsabilità diretta di AS Roma, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico, sono a carico del titolare dell'abbonamento/voucher"; tale clausola viene in rilievo nel caso di specie in quanto a seguito dei provvedimenti del Giudice sportivo del 20.5.2013 e del 6.2.2014, quest'ultimo confermato dalla Corte di Giustizia federale il 14/18.2.2014, Rocco Berardo, titolare di abbonamento per le partite casalinghe della A.S. Roma del campionato di calcio serie A 2013-2014, non ha potuto assistere alle partite della Roma allo Stadio Olimpico, tenutesi l'1.9.2013 (Roma-Verona), il 16.2.2014 (Roma-Sampdoria) e l'1.3.2014 (Roma-Inter), e non ha potuto neppure ottenere il rimborso della quota di abbonamento anticipatamente versata per queste tre partite.

La clausola C del contratto limita la responsabilità della A.S. Roma SPA nei confronti dell'abbonato, escludendo il diritto di quest'ultimo al rimborso della quota di abbonamento dallo stesso anticipatamente pagata nei casi in cui le partite casalinghe della Roma non vengano disputate non per responsabilità diretta della A.S. Roma, ma per squalifica dello Stadio Olimpico, riduzione di capienza dell'impianto, o chiusura di settori dello stadio disposta per legge, regolamento, o provvedimento di autorità pubbliche, o sportive, compresi gli organi di giustizia sportiva, riconducibili quindi a responsabilità oggettiva della A.S. Roma, ad esempio, come nei due eventi che hanno provocato la chiusura temporanea del settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico nelle date sopra indicate, per i cori di insulti e discriminatori per motivi di origine territoriale dei suoi tifosi, ed è quindi certamente una clausola vessatoria, che deroga alla regola contrattuale generale dettata dall'art. 1464 cod. civ., secondo la quale quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile per causa non imputabile al debitore, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta.

Le partite di campionato della Roma dell'1.9.2013, 16.2.2014 e 1.3.2014 sono state infatti disputate, e la A.S. Roma SPA non vi ha fatto assistere i tifosi del settore "Curva Sud", tra i quali il ricorrente, non per una propria scelta volontaria ed imputabile, ma per il necessario rispetto delle decisioni del Giudice sportivo sopra richiamate, che hanno sancito una sua responsabilità oggettiva della società sul piano

dell'ordinamento sportivo, ossia per forza maggiore e causa non imputabile a colpa della A.S. Roma SPA, che anzi come riconosciuto dal Giudice sportivo nel concederle le attenuanti e nell'applicare la pena minima, ha collaborato con le forze dell'ordine per cercare di fermare gli ignobili cori insultanti e razzisti di numerosissimi tifosi dei settori "Curva Sud" ed in un caso anche "Curva Nord" del 19.5.2013 e del 5.2.2014, per cui non è configurabile un inadempimento parziale colpevole della A.S. Roma SPA ed è infondato il richiamo del ricorrente alla violazione dell'art. 33 lettera b) del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206,

che qualifica come vessatorie in base al Codice del Consumo le clausole che escludano o limitino le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista, e non quelle che escludano, o limitino i diritti del consumatore nella diversa ipotesi dell'impossibilità oggettiva parziale della prestazione.

Occorre invece verificare se sussista il requisito di efficacia dettato dall'art. 1341 comma 2° cod. civ., rappresentato dalla specifica approvazione scritta della clausola C surrichiamata.

Nella specie l'abbonato è stato chiamato ad apporre una duplice sottoscrizione in calce al modulo, una prima per l'accettazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. delle clausole B, C, D, G, H, I ed L delle Condizioni di Sottoscrizione dell'abbonamento/voucher senza la specificazione del contenuto della singola clausola richiamata, ed una seconda per l'accettazione del contratto nel suo complesso.

Tali modalità non sono però idonee a soddisfare il requisito della specifica approvazione scritta dell'art. 1341 comma 2° cod. civ., in quanto pur essendovi stata una sottoscrizione distinta dell'abbonato rispetto a quella apposta per confermare la paternità del contratto, la mancata indicazione del contenuto delle clausole vessatorie specificamente approvate, indicate solo con delle lettere, e la confusione compiuta nel richiamare in questo modo sia clausole aventi effettiva natura vessatoria (C ed L), sia clausole non aventi natura vessatoria, ma determinativa dell'oggetto (B, D, G, H ed I), non ha consentito di richiamare in modo adeguato l'attenzione dell'abbonato sulle clausole che effettivamente realizzavano uno sbilanciamento della regolamentazione a favore della società predisponente il modulo.

La Corte di Cassazione, infatti, con indirizzo consolidato, in materia di approvazione specifica delle clausole vessatorie, ritiene idoneo il richiamo ai numeri delle clausole, ma non il richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non vessatorie, a meno che in tale ultimo caso non sia riportato almeno sommariamente il contenuto delle singole clausole (vedi Cass. 11.11.2015 n. 22984; Cass. 13.11.2014 n. 24193; Cass. 11.6.2012 n. 9492; Cass. 15.12.2009 n. 26225; Cass. n. 5733/2008).

Essendo quindi inefficace per mancanza di specifica approvazione scritta la clausola C del contratto di abbonamento, che escludeva il diritto dell'abbonato al rimborso della quota di abbonamento nel caso verificatosi, come si è visto l'1.9.2013, il 16.2.2014 e l'1.3.2014, di chiusura del settore di abbonamento per provvedimento del Giudice sportivo non ricollegabile a responsabilità diretta della A.S. Roma SPA, ma a responsabilità oggettiva regolata dall'ordinamento sportivo, e quindi per impossibilità oggettiva parziale della prestazione, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ. va riconosciuto il diritto del ricorrente alla

riduzione del prezzo di abbonamento pagato per assistere a 19 partite casalinghe della A.S. Roma nel settore "Curva Sud" (E 245,00, come emergente dal doc. 1 di parte ricorrente, pari ad E 12,89 a partita), e quindi al rimborso di E 38,67 (E 12,89 x 3) con gli interessi legali dalla domanda (3.4.2014) al saldo.

Dalla testimonianza resa da Magi Riccardo, non contrastata da contrari elementi di prova, è emerso che in un'occasione Berardo Rocco, abbonato della Curva Sud, come documentato, ha chiesto alla biglietteria dello Stadio Olimpico di poter acquistare un biglietto di accesso per un settore diverso da quello per il quale era abbonato, in quanto il Giudice sportivo per la partita in questione aveva inibito l'accesso al settore per il quale era abbonato, e gli fu risposto per telefono che non era per lui possibile acquistare un biglietto di Tribuna, o del settore "Distinti", e neppure ottenere il rimborso, in quanto la sanzione del Giudice sportivo si riferiva ai tifosi del settore nel quale era stato inibito l'accesso, mentre non è stata fornita prova sufficiente, data la contumacia della parte resistente, che non fa valere il principio di non contestazione, del fatto che il ricorrente non abbia potuto acquistare neppure tramite computer un biglietto in un altro settore dello stadio diverso da quello per il quale aveva l'abbonamento ed inibito per provvedimento del Giudice sportivo, non essendo allo scopo sufficienti i documenti 9 e 10 per dimostrare chi abbia operato al computer, come e quando e se l'esito "errore" abbia fatto seguito ad una corretta richiesta di acquisto del biglietto, perdendo quindi di rilievo la doglianza relativa alle violazioni prospettate in via incidentale della normativa in tema di tutela della *privacy* che avrebbero consentito al gestore telematico dell'acquisto dei biglietti di individuare il ricorrente come abbonato del settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico colpito dal provvedimento restrittivo del Giudice sportivo e di escluderlo quindi dall'acquisto di biglietti in altri settori dello stadio.

Dalla testimonianza Magi emerge l'errata interpretazione data dall'Ufficio della biglietteria della A.S. Roma, che al pari del responsabile della biglietteria, Feliziani Carlo (vedi doc. 6), ha ritenuto che dai provvedimenti del Giudice sportivo di inibizione dell'uso di un settore dello Stadio Olimpico per responsabilità oggettiva della A.S. Roma SPA discenda necessariamente il divieto di vendere biglietti in altri settori a tifosi del settore colpito dai provvedimenti medesimi, in tal modo trasformandoli illegittimamente in divieti di accedere alle manifestazioni sportive secondo la L. 13.12.1989 n. 401 (DASPO), che però sono di competenza del Questore e non del Giudice sportivo e colpiscono personalmente determinati ed individuati tifosi, che si siano resi direttamente responsabili delle condotte sanzionate dal provvedimento, laddove nella specie le restrizioni del Giudice sportivo sono state imposte alla A.S. Roma per responsabilità oggettiva a seguito di cori insultanti e razzisti di gruppi di tifosi della Curva Sud ed in un caso della Curva Nord, per giunta verificatisi nel primo caso nel campionato precedente e nel secondo caso nella semifinale di Coppa Italia, quando quindi gli abbonati della Roma al campionato di serie A 2013-2014 non erano neppure necessariamente presenti. In realtà in presenza di un'inibizione all'uso di un settore dello Stadio Olimpico discendente da provvedimento del Giudice sportivo per responsabilità oggettiva della A.S. Roma, trattandosi di impossibilità oggettiva

parziale della prestazione per causa non imputabile, la resistente, che ha già percepito per intero il prezzo dell'abbonamento stagionale per 19 partite, è tenuta a rimborsare il biglietto, o la quota di abbonamento ai tifosi che ne facciano richiesta o in alternativa e nei limiti dei posti disponibili, a consentire anche agli abbonati, oltre che come già avviene agli acquirenti di singoli biglietti del settore interdetto, di acquistare biglietti in altri settori, pagando la differenza rispetto alla quota di abbonamento non sfruttata per causa non imputabile, con l'unica eccezione dei tifosi che siano stati colpiti da DASPO, o da altro provvedimento personale inibitorio, o restrittivo.

La violazione dell'obbligo di vendita del biglietto in un altro settore dello stadio, verificatasi per il ricorrente in un'unica occasione, non ha però provocato al ricorrente un danno esistenziale risarcibile, posto che non sono meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di danno esistenziale, non costituente un'autonoma categoria di danno, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nella vita sociale, e che secondo l'art. 2059 cod. civ., interpretato in chiave costituzionale, i danni non patrimoniali sono risarcibili oltre che in presenza di reato, e nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle ipotesi di grave lesione e seria offesa dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, (vedi in tal senso Cass. Sez. un. 11.11.2008 n. 26973), tra i quali non rientra la lesione del diritto di assistere ad una partita di calcio. Quanto ai danni patrimoniali, fatta eccezione per quelli coperti dal riconosciuto diritto al rimborso, non ne sono stati documentati altri dal ricorrente.

La domanda di risarcimento danni per E 10.000,00 avanzata dal ricorrente va quindi respinta.

Il principio della soccombenza prevalente giustifica la condanna della A.S. Roma SPA al pagamento in favore di Berardo Rocco delle spese processuali, liquidate in base al valore indeterminabile modesto della causa ed alle tariffe forensi del DM n. 55/2014 in E 124,51 per spese vive ed E 3.972,00 per compensi (di cui E 810,00 per fase di studio, E 574,00 per fase introduttiva, E 1.204,00 per fase istruttoria ed E 1.384,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima trattandosi di causa contumaciale senza deposito di memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. e con l'escussione di un solo testimone su un unico capitolo), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione X, in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da Berardo Rocco con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.4.2014, nei confronti della A.S. Roma S.P.A., a seguito di conversione del rito in ordinario, così provvede:

- 1) Dichiarare l'inefficacia per difetto di specifica approvazione scritta della clausola C del contratto di abbonamento/voucher stagione sportiva 2013/2014 concluso da Berardo Rocco il 25.5.2013

con la A.S. Roma S.P.A., respingendo la domanda di nullità della medesima clausola per violazione dell'art. 33 lettera b) del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206;

- 2) Condanna la A.S. Roma S.P.A. a rimborsare a Berardo Rocco la quota dell'abbonamento sopra indicato del quale non ha potuto usufruire per impossibilità oggettiva parziale della prestazione per le partite di calcio della Roma allo Stadio Olimpico, tenutesi l'1.9.2013 (Roma-Verona), il 16.2.2014 (Roma-Sampdoria) e l'1.3.2014 (Roma-Inter), e quindi la somma di E 38,67 con gli interessi legali dalla domanda (3.4.2014) al saldo;
- 3) Condanna la A.S. Roma S.P.A. a consentire a Berardo Rocco in alternativa al rimborso della quota di abbonamento non fruita per impossibilità oggettiva parziale della prestazione, di acquistare biglietti di ingresso a settori dello Stadio Olimpico diversi dal settore "Curva Sud" per il quale è abbonato, pagando la differenza dovuta rispetto alla quota di abbonamento pagata e non fruita, nei casi in cui l'inibizione all'uso di tale settore sia dovuta a provvedimento del  
X Giudice sportivo ed X a mera responsabilità oggettiva della A.S. Roma secondo l'ordinamento sportivo;
- 4) Rigetta la domanda di Berardo Rocco di condanna della A.S. Roma S.P.A. al risarcimento danni richiesto per E 10.000,00;
- 5) Condanna la A.S. Roma S.P.A. al pagamento in favore di Berardo Rocco delle spese processuali, liquidate in E 124,51 per spese vive ed E 3.972,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Roma 22.3.2017

Il Giudice unico

dott. Vincenzo Picaro

*Vincenzo Picaro*

*[Signature]*  
Tribunale Ordinario di Roma  
Dipartimento in Cancelleria

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Dipartimento in Cancelleria  
27 MAR. 2017

*[Signature]*  
Tribunale Ordinario di Roma  
Dipartimento in Cancelleria

## Il Calcio ed il Protocollo del 4 agosto 2017 tra errori ed ignoranze.

24.08.2017 - Il Calcio ed il Protocollo del 4 agosto 2017 tra errori ed ignoranze.

L'afoso agosto 2017 ha celebrato l'ennesimo tentativo di strumentalizzare il calcio ed i suoi tifosi in un dichiarato tentativo (a scadenza triennale!) di rivedere la "strategia" che, dal 2007 ad oggi, ha caratterizzato la tessera del tifoso, ignorando l'impianto normativo e regolamentare (sia nazionale sia europeo) e, soprattutto, le prese di posizione della giurisprudenza.

L'analisi del Documento, elaborata dall'Avv. Massimo Rossetti, riportata in allegato, ha posto in evidenza carenze e contraddizioni degli estensori che, oltre ad introdurre figure nuove e difficilmente inquadrabili in termini organizzativi e di responsabilità (mediatori, referenti tamburi), hanno completamente ignorato:

- a) che la figura degli steward è regolamentata ex lege, oltreché dalle Linee Guida dell'Osservatorio del 2014;
- b) che gli incarichi e le responsabilità degli SLO devono essere segregati funzionalmente e, quindi, non possono essere coinvolti nella gestione delle "incombenze legate al ticketing";
- c) che la ticketing policy è regolamentata, anche e soprattutto, dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 31 gennaio 2002), così come riportata dall'Osservatorio.

Ed inoltre hanno stabilito che la tessera del tifoso, nel percorso descritto nel Protocollo, può essere reintrodotta ad insindacabile giudizio dell'Osservatorio e che alle società è data la facoltà, chiaramente *contra legem*, di imporre condizioni vessatorie ai tifosi nell'acquisto di biglietti e/o abbonamenti.

Ma ciò che desta maggiore preoccupazione è la sistematica ESCLUSIONE dei tifosi da ogni e qualsiasi ruolo, anche da semplice auditore, tra i soggetti che dovrebbero essere interessati agli incontri "tutti i partners e gli stakeholders coinvolti per una migliore gestione della stagione calcistica" che dovrebbero fare le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza.

Ancora una volta si è persa l'occasione di coinvolgere coloro che costituiscono i veri protagonisti del sistema calcio, sia in qualità di finanziatori, sia in qualità di consumatori.

**Tutto va bene se è a loro DANNO!**

Alfredo Parisi



Roma 23 agosto 2017

**Il Protocollo d'Intesa 4 agosto 2017 “ Il rilancio della gestione tra partecipazione e semplificazione” : molte parole, ma i fatti ?**

( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell' Area Giuridico-Legale)

Con le mie Note del 3 agosto scorso “ *Tessera del tifoso addio ? meglio tardi che mai* “, consultabili sul sito [www.federsupporter.it](http://www.federsupporter.it), avevo già anticipato alcuni contenuti del Protocollo in oggetto, peraltro consultabile integralmente sul sito [www.figc.it](http://www.figc.it).

Ciò premesso, ad integrazione delle citate Note, ritengo opportuno ed utile formulare le considerazioni che seguono.

Dalle **Premesse** del Protocollo si evince chiaramente come i firmatari dello stesso ( Ministro dell'Interno, Ministro per lo Sport, Presidente del CONI, Presidente della FIGC e Commissario della Lega Calcio Serie A, Presidente della Lega Calcio Serie B, Presidente della Lega Pro, Presidente della Lega Dilettanti, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri), per quanto di rispettiva competenza, devono ammettere il complessivo fallimento del sistema ( ticketing, stewarding, impiantistica, gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Si legge, infatti, testualmente, che il sistema “ *ha comportato una serie di effetti collaterali quali una oggettiva complessità della disciplina del ticketing, la difficoltà di accesso agli impianti, la suggestione dell'utente circa il reale pericolo di andare allo stadio, alcune situazioni di manifesta disparità di trattamento*”.

Conseguentemente il Ministro dell'Interno, di concerto con gli altri firmatari del Protocollo, affida al Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l'incarico di “ *realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici, in grado di realizzare le finalità Calcio=Passione, Divertimento=Partecipazione*”.

Ciò mediante “ *Il recupero della dimensione sociale del calcio, il ritorno delle famiglie allo stadio, il contenimento dei costi sociali, il conseguimento di una sostenibilità economica-gestionale del sistema*”.

Vale a dire la **sostanziale sconfessione** di gran parte delle politiche seguite finora sia dalle Istituzioni statali sia da quelle sportive, in particolare nel periodo che va **dal 2007 ad oggi**.

Fallimento, soprattutto, di tutte quelle leggi e misure, eccezionali e speciali, prodotte, in maniera alluvionale, per prevenire e reprimere la violenza a causa e in occasione di manifestazioni sportive.

Leggi e misure che hanno mostrato tutti quei difetti evidenziati, relativamente alla produzione legislativa in generale, **dal 15 marzo 2013 al 15 giugno 2017**, dai dati **dell'Osservatorio della**

**Legislazione del Servizio Studi della Camera** ( cfr. art. “ *In ritardo e scritte male: il pasticcio delle leggi che restano inapplicate*” di **Diodato Pirone** su “*Il Messaggero*”, pag. 2, del 13 agosto scorso).

In specie, il difetto, oltre a quello dell’italiano, spesso scadente, di scarsa autoapplicabilità, senza bisogno di decreti e regolamenti, nonché della loro effettiva applicazione.

Insomma, un profluvio ed una bulimia di norme e misure rimaste sulla carta o che sono servite a ben poco, se non a soddisfare momentanee e transeunti esigenze di propaganda e polemica politica.

**Un fallimento che, per converso, testimonia la fondatezza e la giustezza delle proposte , ripetutamente avanzate, invano, da Federsupporter in tutti questi anni.**

Cosa che, se da un lato, ci può inorgoglire, dall’altro, crea uno sconsolato e mesto rimpianto.

Quando, poi, si passa a **specifici contenuti del Protocollo** non si può evitare di rimanere altrettanto sconsolati e mesti.

La filosofia ispiratrice delle nuove regole è così definita:” *Il driver dei lavori è l’inversione dei valori tonali del settore. Non più il “ divieto con eccezioni”, bensì “ l’ammissione con eccezioni”, non più “ l’esclusione ” bensì” l’inclusione”.*

Ora, nel lasciare volentieri ad altri il compito di capire che cosa concretamente significhino le suddette parole, non può non sovvenirmi la battuta del film “ *Palombella rossa*”, di Nanni Moretti e, cioè “ *Ma come parli, le parole sono importanti!*”, nonché la celebre “ *supercazzola*” del film “*Amici miei*”.

Ma ecco, di seguito, le regole generali , dettate, per un triennio, dalla “ *inversione dei valori tonali*”, relative alla **stagione calcistica 2017/2018** :

1. Trasformazione della tessera del tifoso con l’adozione di carte di fidelizzazione;
2. Acquisto dell’abbonamento non più collegato alla carta di fidelizzazione;
3. Cancellazione dei voucher;
4. Abrogazione dell’iniziativa “ *Invita un amico*” ( *ovvero due amici* )” allo Stadio;
5. Possibilità di acquistare i biglietti al di fuori del settore ospiti o di altre aree individuate dal Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per gare con profili di rischio, anche il giorno della gara;
6. Possibilità per i residenti della Regione di provenienza della squadra ospite di acquistare i biglietti per l’accesso in qualsiasi settore senza bisogno della carta di fidelizzazione. L’Osservatorio potrà, però, disporre tale necessità nel caso di partite a rischio,
7. Per le partite a rischio potrà essere valutata: l’incredibilità dei titoli; il collocamento dei tifosi ospiti solamente all’interno del settore a loro destinato; l’adozione di restrizioni anche per i tifosi locali,

Tutte le condizioni sopra riportate soffrono, a mio avviso, del forte limite costituito dal fatto che esse possono essere sempre disapplicate, qualora lo decida il GOS e/o l’Osservatorio, a propria discrezione.

Inoltre, non si comprende per quale motivo si cancellino i voucher e l'iniziativa “ *invita un amico ( ovvero due amici) allo stadio*”, in contraddizione con la filosofia ispiratrice delle nuove misure.

Ma la cosa più preoccupante è rappresentata dalla facoltà concessa alle società di “ *condizionare l'acquisto del titolo di ammissione alla competizione ( biglietti, abbonamenti) e/o la sottoscrizione di carte di fidelizzazione da parte dell'utente, ad una accettazione tacita di condizioni generali di contratto, contenute in un codice etico predeterminato. La violazione di questo deve comportare, quale meccanismo di autotutela, la sospensione o il ritiro del gradimento della persona da parte della medesima società per una o più partite successive*”. **Facoltà, quella di cui sopra, pacchianamente illecita perché contra legem.**

Per la precisione, **contro**, in generale, le norme civilistiche e, in particolare, **contro le norme a tutela del consumatore.**

Che le società possano discrezionalmente sospendere ( così detto “*meccanismo di autotutela*”) l'acquisto o l'utilizzazione di titoli di accesso allo stadio per la ritenuta violazione di condizioni generali di contratto, imposte, addirittura mediante un codice etico, per il suddetto acquisto o utilizzazione costituisce, sotto molti aspetti, un vero e proprio “ *monstrum*” giuridico.

Una costante e granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, sancisce, infatti, che clausole a contenuto vessatorio, quali quelle che la parte contrattualmente più forte impone all'altra, usualmente mediante una contrattazione standardizzata, come sono le clausole che consentono alla parte più forte di unilateralmente recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, non solo non possono mai essere tacitamente approvate, bensì debbono essere espressamente e specificatamente approvate dalla parte più debole.

Della suddetta giurisprudenza richiamo, da ultima, la **sentenza n.6004 del 22-27 marzo scorso, Sezione X, del Tribunale di Roma** (cfr la mia Nota del 23 giugno scorso consultabile su [www.federsupporter.it](http://www.federsupporter.it)), la quale, in particolare, ha dichiarato l'inefficacia di clausole da ritenersi vessatorie, contenute in un abbonamento, non specificamente approvate dall'abbonato.

Ciò, in quanto richiamate solo per numero o per lettera, senza l'indicazione del loro contenuto e cumulativamente con le clausole non vessatorie, così da non consentire di richiamare l'attenzione dello stesso abbonato sulle clausole che effettivamente realizzano uno sbilanciamento della regolamentazione a favore della società predisponente la modulistica.

Approvazione da attuarsi con autonoma sottoscrizione e con precisa ed inequivocabile indicazione di tali clausole e dei loro contenuti.

Non si vorrebbe, altresì, che, con un così detto “ **codice etico** “ predeterminato dalla società ( ma che cosa c'entrano con tale codice le condizioni generali di contratto ? ), la società stessa predeterminasse **anche** l'obbligo di acquistare, magari inclusa nella carta di fidelizzazione o a questa connessa, la famigerata carta di credito ricaricabile facendo rientrare dalla finestra ciò che, così come ricordato nelle mie Note del 3 agosto scorso, grazie a Federsupporter, il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato avevano fatto uscire dalla porta, avendo stabilito **nel 2012** essere ciò un abbinamento forzoso illecito in quanto pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Sempre nella stagione **calcistica 2017/2018** si prevede il “ *rilancio dello SLO, in quanto attività di indicazione strategica per l'applicazione della nuova disciplina privatistica*”.

Laddove, suona, alquanto provocatorio, **a proposito di SLO**, che si parli di “*rilancio*”, quando tutti i dati disponibili ( vedasi, in particolare, i risultati dell’Indagine” *Il Ruolo del Supporter Liaison Officer (SLO)*” condotta dal Presidente, Alfredo Parisi, resi pubblici nel corso di un Convegno sul tema l’8 giugno scorso), dimostrano che gli SLO o non sono stati istituiti o, se istituiti, non hanno svolto alcuna, significativa attività. SLO che, quindi, non possono essere “*rilanciati*”, per il semplice motivo che, **dal 2011** ad oggi, così come stabilito dalle normative UEFA e FIGC, **non sono stati mai “lanciati”**.

Così come si ignora o si finge di ignorare che gli SLO sono stati e sono previsti principalmente per attuare un **costante e proficuo dialogo** tra società e tifosi e **non** certo per “*l’applicazione della nuova disciplina privatistica*”, se, per questa, si devono intendere quelle condizioni generali di contratto e quel codice etico contenenti clausole palesemente illecite. Né finisce qui.

Sin dalla stagione calcistica 2017/2018, si consente la riammissione allo stadio di tamburi e megafoni, quali strumenti sonori ed acustici.

Si tratta, però, pur sempre, di tamburi e megafoni, per dirla con Totò, “*parastatali*”.

Tali strumenti devono, infatti essere : in numero proporzionato alla grandezza del rispettivo settore; i tamburi devono essere ad una sola battuta- prego di credere che si tratta della verità e non di uno scherzo-; vi deve essere un “*referente*” dei tamburi e dei megafoni introdotti, preventivamente identificato in sede di GOS, al quale, in base al referto arbitrale, potrà essere ritirata l’autorizzazione ad introdurli.

Mi chiedo e chiedo, a parte la, almeno per me , imperscrutabile pericolosità dei tamburi a due battute ( percossi da due bacchette) rispetto a quelli ad una sola battuta ( percossi da una sola bacchetta) , se, anziché dare luogo, oltre al “**codice degli striscioni**”, anche a quello sui tamburi e megafoni, non sarebbe stato e non sarebbe, forse, meglio e più semplice, ad imitazione di quello che si fa già da anni negli stadi tedeschi, determinare “*standing area*” riservate ai tifosi più appassionati, nelle quali si possano seguire le partite in piedi ed utilizzare strumenti acustici ed a percussione.

E, poi, il “*referente*” dei suddetti strumenti sarà unico per tutti oppure vi dovranno essere più referenti per ciascun singolo tamburo o megafono introdotto ?

Per dirla con un famoso aforisma di Ennio Flaiano, ancora una volta pare che, nel nostro Paese, le cose siano gravi ma non serie.

Detto per la stagione calcistica 2017/2018, vediamo che cosa dovrebbe accadere per quella **successiva 2018/2019**.

Il “*rilanciato*” SLO dovrà “*assumere la centralità massima, anche mediante la sua mutazione in Dipartimento o Ufficio, in quanto migliore configurazione per far fronte alle nuove fondamentali, incombenze legate al ticketing*”.

Peccato, però, che lo SLO “*centralità massima*”, prevista solo per il 2018/2019, l’avrebbe già dovuta assumere dal 2011/2012 e che, sempre da tale periodo, secondo le normative UEFA e FIGC, avrebbe dovuto essere costituito, almeno per le società con più alto numero di tifosi, da un apposito Dipartimento e non da una singola persona fisica.

Sottolineo anche che la funzione principale dello **SLO**, **sempre secondo le predette normative**, **non consiste affatto nell'attività di ticketing**, bensì, come detto, nel favorire ed attuare un costante e proficuo dialogo tra società e tifosi, con netta separazione da altre funzioni aziendali.

Il ruolo dello SLO andrà inserito in un “*ridisegnato sistema*” che vedrà “*ridisciplinati gli steward*” in “*un’ottica riorganizzativa orientata ai profili dell’accoglienza, maggiormente rispondente all’esigenza di contribuire ad una migliore fruibilità degli stadi*”.

Ma che cosa concretamente significa la “*ridisciplina*” degli steward, se questi sono già abbondantemente disciplinati da norme di legge e regolamentari ( Legge n. 401/1989, Legge n. 41/2007, Legge n. 21/7/2010, Decreto Ministeriale 8 agosto 2007 e successive modifiche, Determinazioni dell’Osservatorio) di cui, in dettaglio, alle **Linee Guida dell’Osservatorio** (Edizione 2014 consultabili sul sito [www.osservatoriosport.interno.gov.it](http://www.osservatoriosport.interno.gov.it)) ?

Secondo tali Linee Guida agli steward competono : la bonifica dell’impianto; il prefiltraggio; il filtraggio e l’accoglienza dello spettatore; il controllo degli spettatori con il sistema del pat-down, da svolgersi con un atteggiamento amichevole ed evitando comportamenti inquisitori non compatibili con il contesto festoso delle manifestazioni sportive, in analogia a quanto avviene in ambito aeroportuale; servizi specifici per prevenire attività illecite, tra i quali l’osservazione e la vigilanza degli spettatori, onde segnalare eventuali turbative alle Forze dell’Ordine.

Ma, se come rilevato, il ruolo e le funzioni degli steward erano stati, già da anni, analiticamente e compiutamente definiti, occorre allora domandarsi perché oggi bisogna procedere a ridefinirli.

Evidentemente perché poco o nulla di quanto era stato già definito è stato attuato ed ha funzionato. Veniamo, infine, alla **stagione calcistica 2019/2020**.

Una stagione in cui “*La disciplina dell’impiantistica verrà reimpostata, in linea con il percorso già intrapreso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio secondo logiche di inclusione ( riduzione delle barriere), qualificazione delle aree e responsabilizzazione degli utenti*”. Uno storico, ex presentatore televisivo, purtroppo scomparso, avrebbe detto “**Ma che belle parole !**”

E’ da notare come, anche in questo caso, si usi il “**RE**”, così come si era parlato di “**RP**”; il che testimonia come, ove pure ve ne fosse ancora bisogno, nulla o gran parte di quello che da anni si sarebbe dovuto fare, così come rilevato più volte da Federsupporter, non si è fatto.

Quale sarebbe “*il percorso già intrapreso*” dalla FIGC appare, almeno a me, del tutto misterioso o, comunque, oscuro.

Tanto per fare un esempio di attualità, non si sa neppure quale sarà il destino finale dello Stadio Olimpico di Roma. E come si concilia l’abolizione di barriere con il fatto che, solo pochi giorni fa, sono state, peraltro temporaneamente e transitoriamente, eliminate le barriere divisorie nelle Curve del suddetto Stadio ?

Quando si commettono certi errori bisognerebbe ammetterlo in maniera esplicita, netta e chiara e non facendo finta, come si tenta di fare, che tutto è andato bene o si è fatto bene. Viceversa non si è credibili.

E, per finire, in tutto ciò, **qual'è il ruolo destinato ai tifosi ?**

Come si concilia che il Ministro dell'Interno dia **mandato alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza** “ *di incontrare tutti i partners e gli stakeholders coinvolti, per una migliore gestione della stagione calcistica* ” con, ancora una volta, **l'esclusione dei tifosi**, i quali sono indubbiamente i principali partner e stakeholder, dalla partecipazione e dal coinvolgimento nel Protocollo ?

E che dire del fatto che la FIGC si impegna a “ *sensibilizzare le Leghe professionistiche affinché le Società, attraverso un percorso di autoregolamentazione endogena* ” pervengano “ *alla strutturazione del meccanismo del gradimento* ” ?

E, qui, come la celebre battuta di Alberto Sordi nel film “ *Un Americano a Roma*”, “ **Scatta l'applauso** ” !

Impegni, tutti quelli sin qui enunciati, che rappresentano, nel loro insieme, un classico e tipico “ *spero, promitto e juro che reggono l'infinito futuro* ”.

La realtà, purtroppo, che, al di là di “ *fiumi di parole*”, sembra destinata a perpetuarsi, è quella ben descritta nelle riflessioni conclusive (pagg. 277, 278) del libro “ *I ribelli degli Stadi. Una storia del Movimento Ultras Italiano*”, Odoya Editore, 2017, del giornalista **Pierluigi Spagnolo** : “ *Impianti militarizzati, svuotati di colori e passione, con tifosi ingabbiati e sottoposti a controlli talvolta minuziosi come in aeroporto, con leggi speciali al limite della deroga delle libertà costituzionali ( il Daspo di gruppo e quello preventivo, la flagranza differita, lo stop alla libertà di movimento farebbero inorridire un pensatore liberale) che però non hanno allontanato davvero i violenti dalle partite di calcio. Anzi. Con la complicità dello strapotere delle tv, di biglietti costosi e stadi a volte fatiscenti, di partite in orari improbabili, tornelli ed altre restrizioni hanno finito per far sparire la massa, le famiglie, la tifoseria corretta ( la stragrande maggioranza) alimentando un clima di generalizzazione e criminalizzazione verso quelli che tifano dalle curve, che rischia di buttare via il bambino assieme all'acqua sporca...Chi sbaglia, chi commette reati, chi mette a repentaglio l'incolumità di altri soggetti, negli stadi come nelle strade, al volante, sul lavoro e nella vita di tutti i gironi, deve essere individuato e punito. Ma questo non può costituire una macchia per l'intera comunità di appartenenza, colpe e sanzioni non dovrebbero estendersi automaticamente ad altri. Trattare tutti i tifosi come potenziali criminali, fotografarli e schedarli tutti preventivamente, chiudere un'intera curva o vietare una trasferta ad un'intera tifoseria per la cattiva condotta di venti, cinquanta o cento soggetti è un clamoroso errore, un autogol ingiustificabile....I delinquenti del pallone, attraverso pene certe e severe, quelle che in Italia, purtroppo non si applicano neppure per chi commette reati extracalcistici, devono essere allontanati dagli stadi, ma senza scivolare nell'adozione di misure repressive erga omnes, che finiscano per far scappare via dalle gradinate anche gli appassionati genuini e colorati, esuberanti ma corretti”.*

**Ma non è quello che, dal 2010 ad oggi, ignorata ed inascoltata, ha detto sempre e dice Federsupporter?**

Avv. Massimo Rossetti

Roma 6 settembre 2017

## STADIO PER LA ROMA A TOR DI VALLE: I PONTI NON TORNANO

( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridico-Legale)

La Regione Lazio, con Nota del 6 aprile scorso, aveva notificato al soggetto proponente, Eurnova srl, la Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi, svoltasi tra il **3 novembre 2016 e il 3 marzo 2017**, relativa al Progetto definitivo trasmesso il 30 maggio 2016.

Determinazione di conclusione negativa assunta sulla base delle posizioni prevalenti emerse nel corso dei lavori della Conferenza.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, il soggetto proponente, preavvisato del respingimento del Progetto, era stato invitato a presentare proprie osservazioni non oltre il 15 giugno scorso : termine ultimo previsto per la conclusione del procedimento avviato dal Ministero dei Beni Culturali e dell'Ambiente, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, concernente la dichiarazione di interesse culturale dell'Ippodromo di Tor di Valle.

Conseguentemente, i termini del procedimento ex art. 1, commi 304 e 305, della Legge n. 147/2013 ( 180 giorni dalla presentazione del Progetto) sono ricominciati a decorrere **dal 15 giugno scorso**.

Nel frattempo, Eurnova srl, proprio il 15 giugno scorso, aveva presentato le proprie osservazioni, allegando una "nuova soluzione progettuale" denominata " *Progetto definitivo adeguato*", con la richiesta di valutazione di tale nuova soluzione in una nuova seduta della Conferenza di servizi.

Roma Capitale, per parte sua, comunicava di aver adottato la **Deliberazione n. 32 del 14 giugno scorso**, qualificata come " *Conferma della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio a Tor di Valle di cui alla Deliberazione di Assemblea capitolina 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati nella Deliberazione di Giunta capitolina n. 48/2017*".

Quanto alla dichiarazione di interesse culturale dell'Ippodromo di Tor di Valle, la **Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio**, coordinata dal Segretario Regionale per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del Lazio, nella sessione conclusiva del 15 giugno scorso, decideva di archiviare il procedimento senza aprire una nuova procedura a tutela dell'Ippodromo.

Contro tale decisione l'**Associazione Italia Nostra** presentava il 19 giugno scorso ricorso gerarchico, chiedendone l'annullamento per molteplici motivi.

Il ricorso, al momento, non risulta ancora essere stato deciso, rimanendo ferme, nel frattempo, le disposizioni cautelari che impongono di non toccare l'Ippodromo così com'è.

Aggiungasi che, secondo notizie di stampa ( cfr. l'articolo “ *Sullo Stadio della Roma indaga anche la Corte dei Conti* “ di Valeria Di Corrado e Fernando Magliaro su “*Il Tempo*” del 25 agosto scorso), la **Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio** avrebbe aperto un fascicolo di indagine sul Progetto, a seguito di esposti di esponenti del Partito Radicale e di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle.

Sempre nel frattempo, il Progetto di cui alla Deliberazione n. 32 del 14 giugno scorso è stato sottoposto all'esame ed al parere delle Amministrazioni competenti per materia coinvolte nella Conferenza di servizi.

Tutto ciò premesso e prima di entrare nel merito, in particolare, del parere espresso dalla Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occorre ribadire alcune precisazioni di carattere procedimentale.

**La Conferenza di servizi è disciplinata dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127.**

Come, peraltro, da me specificato in miei precedenti scritti, la suddetta Conferenza, secondo la giurisprudenza prevalente, costituisce una fase, una frazione del procedimento amministrativo, tanto è vero che le determinazioni della stessa Conferenza, anche decisoria, sono considerate atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili.

Non v'è dubbio, pertanto, almeno a mio avviso, che il procedimento de quo, ricadendo sotto la disciplina speciale di cui **all'art. 1, commi 304 e 305, della Legge n. 147/2013**, deve seguire, in tutto e per tutto, le disposizioni di tale normativa, come successivamente integrata e modificata **dall'art. 62 ( Costruzione di impianti sportivi) della Legge 21 giugno 2017, n.96.**

Ma se così è, poiché la Deliberazione n. 32 del 14 giugno scorso rappresenta, come pure espressamente riconosciuto da Roma Capitale, una “ **nuova soluzione progettuale**” rispetto a quella di cui alla Deliberazione n. 132/2014, soluzione, quest'ultima, oggetto della Conferenza di servizi conclusasi il 3 marzo scorso, non può non ammettersi che, in presenza di , per l'appunto, una nuova soluzione progettuale, **debba rinnovarsi e ripetersi, per intero, l'iter procedimentale ex art. 1, commi 304 e 305, citati.**

In altre parole, **non è legittimo** che un Progetto nuovo o, comunque, sostanzialmente e radicalmente modificativo di quello di cui alla Deliberazione n. 132/2014, possa essere valutato ed approvato nell'ambito dello stesso procedimento concernente il vecchio Progetto.

Così come, infatti, più volte rilevato in mie precedenti Note sull'argomento, una **costante giurisprudenza del Consiglio di Stato** ( ved. ,*ex plurimis*, la sentenza , Sez.VI n. 1036 del 5 marzo 2014) sancisce che bisogna :” *porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, modalità dello svolgimento procedimentale*”.

Se, quindi, la Deliberazione n. 32 del 14 giugno scorso ha dato luogo, come afferma Roma Capitale, ad una “ **nuova soluzione progettuale**”, ammesso pure che quest'ultima possa ritenersi , se non nuova, quantomeno sostanzialmente modificativa della precedente, ebbene, anche in questo caso, si richiede l'apertura di un procedimento omologo con, come sancito dal Consiglio di Stato, una “ *speculare, quanto pedissequa, modalità dello svolgimento procedimentale*”.



Non è, dunque legittimo che la nuova soluzione progettuale possa essere esaminata e valutata nell'ambito dello stesso procedimento che ha avuto ed ha come esclusivo oggetto la soluzione ora sostituita o modificata, così **evitandosi di aprire un nuovo procedimento omologo a quello precedente.**

Né, a questo scopo, può, a mio parere, legittimamente invocarsi il principio generale, di cui alla Legge n. 241/1990, di economicità del procedimento amministrativo, in quanto tale principio ha, per l'appunto, carattere generale, mentre la regola del così detto "*contrarius actus*" dettata dal Consiglio di Stato ha carattere speciale non derogabile da un principio generale.

Per venire al merito del **Parere espresso dalla Direzione Generale per le Strade ed Autostrade e la Sicurezza nelle Infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, osservo quanto segue.

In esso si dice testualmente : "*Si comunica il **parere negativo** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla nuova soluzione progettuale dello Stadio della Roma in località Tor di Valle.*".

Nelle motivazioni del Parere negativo si possono leggere le seguenti: "*Pertanto l'affermazione che il Ponte di Traiano, lo svincolo A 91 ed il Viadotto di approccio, sono stati stralciati dal Progetto dello Stadio ( sostituiti dal cd " Ponte dei Congressi", con finanziamento statale") non risulta condivisibile, come già rappresentato anche nella riunione del 08.06.17 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché la realizzazione del "Ponte di Traiano" e del nuovo svincolo "Parco de' Medici-Stadio" non può ritenersi, dal punto di vista tecnico funzionale, alternativa al Ponte dei Congressi. Risulta inoltre opportuno evidenziare che il provvedimento della Regione Lazio n. G04342 del 05.04.17 ha indicato al p. 6 la possibilità di presentare la nuova soluzione progettuale dello Stadio " mantenendo le opere pubbliche e di interesse generale e garantendone la contestuale esecuzione con quelle private", mentre invece nella Deliberazione n. 32 del 14 giugno 2017 dell'Assemblea Capitolina si rileva che nelle opere di interesse generale non risultano più contemplati il Ponte di Traiano ed il relativo svincolo Parco de' Medici-Stadio sull' A 91. Si evidenzia quindi che l'impostazione della DEL.32/17 di Roma Capitale, limitatamente alle opere viarie di interesse generale in essa indicate, comporti un impatto significativo sulla viabilità statale, di diretta competenza di questo Ministero, strettamente interessata dalla realizzazione del nuovo Stadio, e non si può quindi concordare, da un punto di vista tecnico-funzionale, con la realizzazione del nuovo Stadio senza la preventiva e propedeutica realizzazione del nuovo svincolo Parco de' Medici-Stadio e del Ponte di Traiano".*

Ma ciò che, a mio avviso, ancor di più rileva ai fini di quello che dirò poi, è che nelle suddette motivazioni è riportato testualmente quanto già indicato **dalla Direzione Generale del Ministero in data 14 ottobre 2016, nell'ambito della Conferenza di servizi** e, cioè, :"*Sia l'autostrada A 90 GRA sia l'autostrada A 91, Roma -Fiumicino ( tratto esterno al GRA)sono comprese nella rete stradale transeuropea definita dal Reg.1315/13UE; l'appartenenza alla rete TEN di tali infrastrutture implica che i progetti di infrastruttura che hanno effetti sui rispettivi flussi di traffico siano sottoposti al controllo sotto il profilo della sicurezza stradale, da parte di questa Direzione Generale che svolge la funzione di Organo Competente ai sensi del D.Lgs.n.35/11, che ha recepito la Direttiva europea 2008/96 UE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Inoltre nel parere definitivo reso da questa Direzione Generale con prot. N. 529 del 24.01.17 – che riportava in allegato tutti i pareri espressi nell'ambito della Conferenza di Servizi- è stato esplicitamente indicato che lo svincolo Parco de' Medici-Stadio deve essere realizzato in modo*

*integrato e, quindi, tutti gli interventi previsti devono essere realizzati prima della realizzazione dello Stadio e dell'intervento urbanistico".*

Il parere in questione, pertanto, che non si vede come e perché debba e possa essere diverso in sede di una nuova Conferenza di servizi decisoria indetta per l'esame della nuova soluzione progettuale di cui alla nuova Deliberazione n 32/2017, assume la **valenza di inequivoco dissenso motivato** di una Amministrazione preposta, in forza di una Direttiva Europea, alla tutela della pubblica incolumità, per quanto riguarda specificamente la sicurezza stradale.

Dissenso che, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 14 quinquies della Legge n. 241/1990**, come novellato dal **Decr.Lgs.n. 127/2016**, consentirebbe alla suddetta Amministrazione, in caso di Determinazione positiva delle nuova Conferenza di servizi, di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri con sospensione di efficacia della Determinazione opposta fino ad eventuale mancato accoglimento dell'opposizione da parte del Consiglio dei Ministri.

Circa, inoltre, il fatto che, secondo notizie di stampa, il Ministro allo Sport riterrebbe che il parere del rappresentante unico dello Stato nell'ambito della Conferenza di servizi sarebbe positivo **perché non è pienamente negativo**, si tratta di un evidente contorsionismo mentale e di un giuoco di e sulle parole.

Il Decreto Lgs n. 127/2016 prevede, infatti, che gli Enti e le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi decisoria possono esprimere, attraverso i rappresentanti unici, sia un consenso condizionato sia un dissenso motivato, specificando le condizioni alle quali il dissenso può trasformarsi in consenso.

D'altronde, il rappresentante unico deve e può esercitare il proprio potere di rappresentanza sempre secondo **l'art. 97 della Costituzione** (*Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione*).

Ne deriva che, qualora tale potere fosse esercitato senza tenere alcun conto dei pareri e dei mandati ricevuti dalle Amministrazioni rappresentate o da alcune di esse, in particolare da quelle più rilevanti nelle materie oggetto della Conferenza, la posizione espressa potrebbe risultare **viziata da eccesso di potere**.

Quanto sopra, sia sotto il profilo del perseguimento di un fine diverso da quello previsto per legge sia sotto il profilo di una manifesta irragionevolezza.

Sotto gli stessi profili potrebbe essere viziata una decisione del Consiglio dei Ministri che, pronunciandosi sull'opposizione alla Determinazione conclusiva della Conferenza presentata da una o più Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, non tenesse alcun conto dei pareri espressi sul piano tecnico-scientifico da tali Amministrazioni.

Giurisprudenza costituzionale, infatti, stabilisce che , quando si tratti di esercitare **valutazioni di tipo tecnico-scientifico** attinenti a caratteristiche intrinseche di beni e opere, queste ultime, già realizzate o da realizzare, **non può legittimamente parlarsi di discrezionalità** meramente o prevalentemente politica.

Un altro elemento che continua ad essere totalmente assente è quello evidenziato nel **Rapporto ambientale** di cui alla Determinazione del 9 febbraio scorso della **Direzione Regionale Territorio, Ambiente e Mobilità** concernente la VAS.

Vale a dire quell'elemento, richiamato nel Parere di dissenso motivato della Regione, relativamente al Progetto di cui alla Deliberazione n. 132 del 2014, secondo cui, dal riscontro effettuato delle integrazioni richieste a Roma Capitale e da essa riferite, “ *Manca, infine l'indicazione sulle previsioni dell'Autorità Comunale in merito al sistema dei grandi impianti per lo sport sia in progetto sia esistenti- leggi stadio Olimpico e Flaminio*”.

Indicazione che, continuando a mancare, **non può che indurre la Regione ad esprimere il proprio dissenso** anche in sede di nuova Conferenza di servizi sul Progetto ex Deliberazione n.32/2017.

Stupisce, d'altra parte, che manchi l'indicazione del suddetto sistema complessivo, posto che i componenti la maggioranza che oggi governa Roma Capitale quando erano all'opposizione, segnatamente con le firme degli attuali Sindaco ed Assessore allo Sport, avevano presentato nel **novembre 2014** un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in cui si diceva che : “ *A parere degli scriventi, appaiono non sussistere i requisiti di pubblica utilità previsti dalla legge di riferimento, l'interesse pubblico, infatti, va valutato anche per gli aspetti negativi che coinvolgono gli impianti esistenti (vedi probabile fallimento gestionale dell'Olimpico e la mancata valorizzazione del Flaminio, pur sempre di proprietà pubblica), nonché la scelta dell'area è scellerata, altro che quella ottimale. Da tale scelta scaturisce il piano economico richiedendo forti costi, diretti ed indiretti per la collettività*”.

Ricordo, infine, come pure già fatto in passato, che, a proposito delle opere da realizzare, con **Deliberazione n. 763 del 16 luglio 2006**, l'ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione), richiamandosi a decisioni del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 20 del Decreto Lgs n. 50/2016, **devono** essere sottoposte alle procedure ad evidenza pubblica le opere pubbliche da realizzarsi **a totale onere del privato, quando a quest'ultimo, in cambio, vengano concessi diritti suscettibili di valutazione economica.**

Come è il caso di **Tor di Valle**, in cui il privato realizza a proprie spese opere pubbliche per il conseguimento di un proprio interesse patrimoniale, causa del negozio giuridico in base al quale lo stesso privato assume su di sé l'obbligo di realizzare le predette opere. Opere che, pertanto, non costituiscono un atto di mera liberalità e gratuità.

Per concludere, ad integrazione delle mie Note “ *Stadio per la Roma a Tor di Valle : nasce l'Unità dei tifosi ciclisti*” del 19 maggio scorso ( [www.federsupporter.it](http://www.federsupporter.it)), in cui, tra il serio ed il faceto, commentavo le parole di cui alla proposta della Giunta Capitolina che avrebbe poi dato luogo alla Deliberazione n. 32/2017, secondo le quali : “ *Altro elemento cruciale risiede nell'implementazione dei percorsi ciclopedonali, puntando anche su bike park e bike sharing*”, ironizzavo su tale soluzione , aggiungo ora le notizie che seguono.

Da un articolo intitolato “ *Così è scomparso il bike sharing*”, a firma di Valeria Arnaldi, a pag. 39 de “ *Il Messaggero*” del 29 agosto scorso, si apprende che il progetto di Roma Capitale avviato nel 2008 con l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini biciclette per un uso condiviso, dislocate in vari punti della Città e, in particolare, del Centro storico, secondo quanto affermato nel sito ufficiale del Campidoglio, “ *E' attualmente non disponibile*”.

La causa di tale indisponibilità viene individuata nel fatto che “ *Le biciclette, già poche, vengono rubate e le aree destinate al bike sharing sono sempre vuote*”.

Ed anche alla luce di tali notizie, viene, allora, da chiedersi, a maggior ragione, come sia, ragionevolmente, verosimilmente e responsabilmente, possibile, ai fini del flusso e del deflusso allo e dallo Stadio a Tor di Valle, puntare su bike park e bike sharing, oltrech  su un solo nuovo Ponte e sul cos  detto “ **revamping**” della Linea Roma-Lido.

Linea giudicata da **Legambiente** la peggiore d’Italia e che oggi, a pag. 3 dell’insero romano de “ *Il Corriere della Sera*”, cos  viene dipinta : “ *Ritardi, corse soppresse, treni vecchi e fatiscenti, d’estate spesso privi di aria condizionata...Il suo parco rotabile si   praticamente disintegrato anno dopo anno : fino al 2010 i treni in servizio erano 28, dopo sette anni sono solo 12 quelli operativi ( se va bene), ancora meno se si registrano improvvisi guasti. E le “ passeggiate” dei pendolari sui binari della linea ormai non si contano, con il sole o il gelo la rottura   assicurata. Come l’abbandono delle stazioni, sporche e” disponibili” per il salto del tornello di chi non vuole pagare il biglietto*”.

Avv. Massimo Rossetti